

COMUNITA'
della
VALLAGARINA



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMUNITA' DELLA VALLAGARINA
COMUNE DI RONZO – CHIENIS



4^a VARIANTE AL P.R.G.

NORME DI ATTUAZIONE

Gennaio 2021

Progetto di variante al P.R.G.

ufficio urbanistica della Comunità della Vallagarina

gruppo di lavoro:

arch. Andrea Piccioni

geom. Amedea Peratti

geom. Stefano Marcolini

IL CAPO SERVIZIO

arch. Andrea Piccioni

Adottato dal Consiglio comunale con deliberazione

n. 24 dd. 17.10.2019

Adottato definitivamente dal Consiglio comunale con deliberazione

n. 30 dd. 04.08.2020

Approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione

n. 405 dd. 19.03.2021

In vigore dal 2 aprile 2021

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

CONTENUTI DEL P.R.G.

1. Il PRG è redatto ai sensi della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e s.m. e si applica a tutto il territorio Comunale di Ronzo Chienis.
2. La disciplina urbanistica in esso contenuta è in conformità al Piano Urbanistico Provinciale approvato con L.P. 4 agosto 2015 n 15 e si applica secondo le disposizioni contenute nelle planimetrie, nella relazione illustrativa e nelle presenti norme di attuazione. Tali disposizioni sostituiscono in ogni loro parte tutte quelle del precedente strumento urbanistico.
3. Il PRG riporta le invarianti che costituiscono gli elementi territoriali meritevoli di tutela e valorizzazione, elencati nel comma 2 dell'art. 8 delle norme di attuazione del PUP.

Art. 2

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL P.R.G.

1. Il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) è costituito dai seguenti documenti:
 - a) Tavole grafiche, e precisamente:
 - Sistema ambientale (tavole in scala 1:5.000);
 - Sistema insediativo-produttivo-infrastrutturale (tavole in scala 1:2.000);
 - Insediamenti storici (tavole in scala 1:1000);
 - b) Le presenti Norme Tecniche di Attuazione;
 - c) Relazione Illustrativa;
 - d) Repertorio delle soluzioni progettuali per gli interventi edilizi
 - e) Rapporto ambientale.

Art. 3

TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

1. Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri da essa derivanti ed è subordinata al rilascio del permesso di costruire al deposito della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi della vigente legislazione provinciale e nazionale.
2. Le sole previsioni del PRG non conferiscono la possibilità di trasformazione edilizia e del suolo ove le opere di urbanizzazione primaria manchino o non siano in corso di realizzazione da parte del Comune o non siano comunque idonee a meno che il richiedente la trasformazione si impegni con apposita convenzione a realizzarle o ad adeguarle a proprie cure e spese.

3. Per le aree inedificabili espressamente individuate in cartografia vale quanto previsto dal comma 4 dell'art.45 della L.P.15/2015.

Art. 4

UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI

1. I limiti di volumetria e superficie coperta imposti dalle presenti norme per le singole zone, nel caso di utilizzazione di lotto, fanno sorgere un vincolo di inedificabilità sulla parte del lotto per l'estensione necessaria al rispetto dei rapporti volume – superficie fondiaria del lotto, superficie coperta – superficie fondiaria del lotto, superficie interrata – superficie fondiaria del lotto, superficie permeabile – superficie fondiaria del lotto.
2. Pertanto, ogni qualvolta, al fine di determinare la volumetria e la superficie coperta consentite o i rapporti volume – superficie fondiaria del lotto, superficie coperta – superficie fondiaria del lotto, superficie interrata – superficie fondiaria del lotto, superficie permeabile – superficie fondiaria del lotto ammessi, sia preso in considerazione, in sede di rilascio del permesso di costruire o segnalazione certificata di inizio di attività, un determinato lotto su cui sia stata realizzata o autorizzata una costruzione, non è consentito enucleare successivamente parte dei terreni compresi in tale lotto, ai fini di un'utilizzazione a scopo edificatorio per altri edifici, se non per la parte eventualmente eccedente quella necessaria a mantenere il rispetto degli indici sopra descritti.
3. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche agli edifici preesistenti all'entrata in vigore delle presenti norme, nel senso che ogni costruzione esistente determina un vincolo sulle contigue aree scoperte di proprietà sino a raggiungere il valore dei relativi indici.
4. Non è ammesso il trasferimento di indici urbanistici fra aree a diversa destinazione di zona.
5. Qualora, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi località del territorio comunale, avvengano demolizioni di edifici esistenti, esclusi i casi di sostituzione e ricostruzione degli edifici esistenti, l'area residua ricade sotto il vincolo di zona assegnata dal P. R. G.

Art. 5

ATTUAZIONE DEL P.R.G.

1. L'attuazione del P.R.G. avviene secondo le indicazioni contenute nella Cartografia, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni delle presenti norme, nonché agli indirizzi e ai criteri interpretativi risultanti dalla Relazione Illustrativa. Quanto non esplicitamente considerato dal P.R.G. è comunque disciplinato dalle leggi e dai regolamenti provinciali vigenti in materia e dal regolamento edilizio comunale nelle parti adeguate agli stessi.
2. Le indicazioni contenute nella Cartografia vanno intese come espresse nelle apposite legende e vanno osservate nei limiti e con le specificazioni di cui alle presenti norme. Le prescrizioni delle seguenti norme prevalgono rispetto a quelle degli elaborati grafici.

3. I temi geologici, idrogeologici, valanghivi, sismici, i pozzi e le sorgenti sono disciplinati dalle Norme di Attuazione del P.U.P., dalla Carta di Sintesi della pericolosità (approvata con deliberazione n. 1317 del 4 settembre 2020) e dalle norme della Carta delle risorse idriche.
4. Tutte le previsioni urbanistiche contenute nel PRG devono assicurare il rispetto della Carta di Sintesi della Pericolosità del PUP che costituisce riferimento per ogni verifica delle richieste di trasformazione urbanistica ed edilizio e prevale rispetto alle previsioni del PRG.
5. Per gli interventi ricadenti nelle aree di rispetto idrogeologico di pozzi e sorgenti, valgono le limitazioni e prescrizioni previste dalla Carta delle risorse idriche.
6. .
7. L'utilizzo dell'area è ammissibile previa redazione di uno studio di compatibilità redatto ai sensi dell'art. 18 delle norme della CSP.

Art. 6

STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.

1. Il P.R.G. si attua mediante i piani attuativi e attraverso gli interventi edilizi assoggettati al permesso di costruire o segnalazione certificata di inizio di attività. Tutti gli strumenti di attuazione devono rispettare le indicazioni del P.R.G.
2. I Piani attuativi del P.R.G. sono quelli disciplinati dal Titolo II, Capo III – della Legge provinciale per il governo del territorio L.P. 15/2015.
Possono essere di iniziativa pubblica, privata o mista pubblico-privata.
3. La cartografia indica con apposita grafia le aree dove si applicano i piani attuativi di cui al comma precedente.
4. I contenuti dei piani attuativi sono quelli indicati al comma 6 dell'art. 49 e alla lett. b) del comma 3 dell'art. 50, della L.P. 15/2015, nonché al Titolo II Capo I del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.
5. I piani attuativi possono apportare lievi modificazioni ai perimetri delle zone individuate dal piano regolatore generale per rispettare i confini catastali o per regolarizzare aree che per la loro conformazione non siano suscettibili di razionale utilizzazione. Le destinazioni di zona eventualmente indicate nel P.R.G. possono anche essere spostate all'interno dell'area soggetta al piano, purché si mantengano inalterate le quantità dimensionali d'area e di volume previste.
6. I piani attuativi devono conformare gli interventi previsti ai seguenti parametri generali:

indice di utilizzazione fondiaria mq/mq	< 0,27	da 0,27 a <0,54	da 0,54 a 1,08
Rc max %	20	40	60
Ri max %	40	60	80

7. Sono consentite deroghe ai valori indicati per le distanze e il rapporto di copertura nel caso di interventi che derivano da una progettazione unitaria delle parti

edificate, degli spazi aperti pubblici e privati, e dei percorsi pedonali e veicolari (opportunamente separati).

8. In ogni caso, devono essere rispettate le distanze minime dalle costruzioni nei confronti degli edifici e sono ammissibili distanze inferiori come previsto dalle disposizioni provinciali vigenti. Le distanze minime dai confini sono relative ai confini dei lotti esterni al perimetro dei piani attuativi, intendendosi che al loro interno i piani attuativi stessi possono fissare distanze dai confini anche inferiori a ml 5,00 come previsto dalle norme provinciali in materia di distanze di cui al successivo art. 9.
9. Per quanto attiene le opere assoggettate a valutazione di impatto ambientale nell'ambito dei piani attuativi e le relative procedure, valgono i disposti della legislazione provinciale in merito.
10. I piani attuativi approvati ed in vigore continuano a disciplinare le aree di competenza con prevalenza su eventualmente difformi indicazioni di P.R.G., fino alla scadenza naturale dei piani attuativi medesimi.
11. Nelle aree sottoposte a Piani Attuativi, fino all'approvazione del piano sono consentiti gli interventi previsti dal comma 2 dell'art. 49 della legge provinciale. Per le aree libere è prevista la normale coltivazione dei fondi. E' ammessa la realizzazione delle opere di infrastrutturazione del territorio.
12. In coerenza con le indicazioni della normativa nazionale in materia di anticorruzione (del. Anac 831/2016) ai lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire o un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione si applicano le disposizioni del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (art. 1, comma 2, lettera e), e art. 36, commi 3 e 4).

Art. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA SOSTENIBILE

1. La deliberazione della Giunta provinciale n. 1531 di data 25.06.2010 e s.m.e i. determina gli indici edilizi volti a favorire l'uso di tecniche di edilizia sostenibile, anche per il calcolo del contributo di costruzione ai sensi dell'art. 86 della L.P. 4 marzo 2008 n. 1 e s.m. e i..

Art. 8

INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

1. Ai fini dell'applicazione delle norme di attuazione del P.R.G. si assumono le definizioni dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni riportate negli artt. 3 della L.P. 15/2015 e del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, vigenti, fatte salve le seguenti precisazioni:

- Lotto

Il lotto si intende non modificabile quando esso sia circondato da strade esistenti o di P.R.G., ferrovie, corsi d'acqua, da lotti già edificati o da limiti di zona.

Qualora il lotto sia non modificabile la superficie del lotto minimo è ridotta del 25 %.

L'area a verde privato può essere conteggiata nella determinazione della superficie minima del lotto.

- **Volume edilizio (Ve).**

Le strutture con un solo lato aperto sono da considerarsi volume.

Non si considerano lati chiusi le facciate laterali la cui superficie sia libera e priva di elementi di ostacolo e/o serramenti, quindi aperta al passaggio di aria e luce, per almeno due terzi della loro superficie.

- **Rapporto di utilizzo dell'interrato (Rui)**

E' il rapporto tra la superficie interrata e la superficie fondiaria.

Art. 9

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTANZE

1. Le distanze minime tra edifici, le distanze minime degli edifici dai confini, le distanze minime da terrapieni e murature e dei muri dai confini e dagli edifici sono disciplinate dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010, con le modifiche introdotte dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1427 di data 1° luglio 2011, n. 1858 di data 26 agosto 2011, n. 2918 di data 27 dicembre 2012, n. 1553 di data 26 luglio 2013 e n. 2088 di data 4 ottobre 2013 e s.m.e i.
2. Le barchesse, le tettoie, le legnaie, i garage e simili di modeste dimensioni, esistenti e regolarmente assentite, sono equiparati ai manufatti accessori al fine della misurazione della distanza dagli edifici e dai confini.

Art. 10

DISTANZE DEGLI EDIFICI DALLE STRADE

1. La distanza minima che gli edifici devono rispettare dalle strade è fissata dall'ampiezza delle fasce di rispetto a protezione del nastro stradale, che, se non individuate graficamente sulla cartografia del P.R.G., sono quelle risultanti dalla allegata tabella 3 sia al di fuori dei centri abitati e delle aree specificatamente destinate all'insediamento che all'interno dei centri abitati, delle aree specificatamente destinate all'insediamento e nelle aree a verde privato.
Non sono previste fasce di rispetto per la viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o insediamenti.
2. In caso di fronti prospicienti vie o spazi aperti al transito pubblico è ammessa la sovrapposizione delle murature a filo strada qualora sino rispettate le distanze dagli edifici previste dall'art. 879 del Codice Civile.
3. Con le modalità di cui all'art. 6, comma 2 della deliberazione della G.P. 909/95 e ss.mm. sono ammesse distanze inferiori a quella minima prevista.
4. Le modalità di misurazione delle distanze sono quelle fissate dalla deliberazione della G.P. n. 909 d.d. 03.02.1995 e s. m. e i..

5. Sono consentite le deroghe previste dalla deliberazione della G.P. n. 909 d.d. 03.02.1995, come modificata con deliberazioni n. 890 d.d. 05.05.2006 e s.m. e i..

Art. 11

COSTRUZIONI ACCESSORIE

1. Tali costruzioni sono quelle definite dal Regolamento urbanistico-edilizio provinciale di cui all'art. 3, comma 4, lett. "b".
2. Nelle zone previste dai singoli articoli richiamati nelle presenti norme, ad esclusione di quelle assoggettate a vincoli espropriativi, è consentito per ogni singolo lotto edificato o nelle loro aree di pertinenza, la realizzazione nel numero massimo di due, in presenza di più proprietari, legnaie o depositi a servizio di fabbricati, aventi superficie lorda massima di 11,25 m², copertura a due falde con imposta alta m 2,00 rispetto al terreno naturale.
Queste costruzioni possono essere realizzate secondo gli schemi allegati (Tabella 11) nel rispetto delle distanze stabilite dall'allegato 2 della delibera della G.P. n. 2023/2010 e s.m. Al fine di un corretto inserimento nel contesto costruito la C.E.C. può imporre localizzazioni diverse come accettare materiali e tipologie diverse.
3. In alternativa a quanto previsto dal comma 2, può essere realizzata una tettoia aperta su quattro lati oppure a ridosso di murature esistenti (vedi Tabella 13). Le tettoie dovranno avere le seguenti caratteristiche: altezza nel punto più alto (calcolato sotto travetto) inferiore o uguale a ml 3,00, struttura completamente in legno, manto di copertura in cotto naturale e risultare tipologicamente inserite dal punto di vista estetico ambientale. Al fine di un corretto inserimento nel contesto costruito la C.E.C. può imporre localizzazioni diverse come accettare materiali e tipologie diverse.

Art. 12

DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI INTERVENTO PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI ESISTENTI, E NUOVA EDIFICAZIONE

1. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono quelli definiti dall'art. 77 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 con le specificazioni contenute al TITOLO III - Capo IX "Disposizioni in materia di ristrutturazione edilizia, di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione urbana ed edilizia" del Regolamento urbanistico edilizio provinciale approvato con D.P.P. 19 maggio 2017 n. 8-61/Leg.

Art. 13

SPAZI DI PARCHEGGIO NELLE COSTRUZIONI

1. Per quanto attiene gli spazi di parcheggio, si rimanda alle disposizioni stabilite dall'art. 60 della L.P.15/2015 e dal Titolo II - Capo III del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale e relativa Tabella.

Art. 14

DISPOSIZIONI GENERALI PER LA QUALITA' PAESAGGISTICA

1. Le costruzioni devono inserirsi armonicamente nel contesto ambientale.
A tale fine il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di imporre l'esecuzione di opere (intonacature, tinteggiature, ecc.) o soluzioni progettuali

Norme di Attuazione – gennaio 2021

diverse, nonché la rimozione degli elementi (scritte, insegne, decorazioni, coloriture, sovrastrutture di ogni genere) contrastanti con le caratteristiche ambientali.

Qualora a seguito di demolizioni o di interruzioni di lavori, parti di edifici visibili da luoghi aperti al pubblico costituiscano deturpamento dell'ambiente, il Sindaco ha la facoltà di imporre ai proprietari la loro sistemazione.

Il Sindaco può, ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui al comma precedente, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.

2. E' vietato alterare l'assetto morfologico, paesistico e funzionale dell'ambiente naturale e del terreno se non per gli interventi e le opere previsti dal Piano.
Le eventuali modifiche apportate con gli interventi ammessi non devono compromettere la stabilità del suolo e le sue condizioni idrogeologiche e devono migliorare le sue qualità paesaggistiche e naturalistiche.
In generale, salvo che dove indicato dal Piano, è vietato:
 - scavare, estrarre e depositare qualsiasi tipo di inerte, roccia o minerale;
 - tenere discariche di qualsivoglia natura e entità;
 - tenere all'aperto e in vista depositi di materiali e macchinari edilizi, di rottami di qualsiasi natura, e accumuli di merce alla rinfusa.
3. Una volta cessata la loro funzione, le strutture delle opere provvisorie e gli impianti dismessi vanno smantellati e rimossi; i sedimenti abbandonati di ogni tipo di infrastrutture, comprese le strade di cantiere e le cave eventualmente aperte in funzione di qualsivoglia intervento ormai compiuto, vanno sistemati col ripristino degli assetti precedenti del terreno e della vegetazione, a cura e spese dei proprietari o degli intestatari del permesso di costruire o della segnalazione certificata di inizio attività.
4. Gli edifici e i manufatti che per la loro ubicazione o per le loro condizioni funzionali creano gravi intralci per la viabilità o il corretto utilizzo dei servizi pubblici in generale possono essere eliminati mediante la demolizione parziale o totale ovvero ristrutturati, previa dichiarazione di pubblica utilità delle opere nei progetti relativi alla viabilità e all'esecuzione di servizi pubblici con sola esclusione degli edifici ricompresi nel perimetro degli insediamenti storici soggetti ad interventi di restauro e risanamento conservativo.
5. I manufatti accessori storici quali: le fontane, i lavatoi, gli abbeveratoi, i pozzi, le canalizzazioni, le fornaci, i capitelli, le croci, opere militari e simili connessi ad attività tradizionali, ed elencati nella Tabella 10 delle presenti norme, vanno tutelati attraverso la conservazione testuale, e possono essere soggetti esclusivamente agli interventi di restauro.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE DIVERSE ZONE

Art. 15

ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO

PRESCRIZIONI GENERALI DI ZONA

1. Gli interventi nel territorio comunale sono regolati per "zone" e aree in ciascuna delle quali sono prescritte funzioni tipiche e specifiche norme per l'edificazione; i confini di dette zone non hanno il valore dei confini di proprietà.
2. Sono considerate come "urbanizzazioni":
 - tutte le aree ricomprese nei perimetri degli insediamenti storici;
 - le aree per insediamenti prevalentemente residenziali (consolidate, da completare, di espansione);
 - le aree a verde privato;
 - le aree industriali e artigianali di interesse locale;
 - l'area commerciale e turistiche di interesse locale;
 - gli spazi pubblici e le attrezzature di interesse locale;
 - il verde pubblico e i parchi urbani;
 - le aree per impianti ed attrezzature tecnologiche.
3. Sono considerate come "spazi aperti":
 - le aree agricole, di pregio, le altre aree agricole e le aziende agricole;
 - le aree a bosco e a pascolo;
 - le aree ad elevata integrità.
4. Sono considerate come "zone per infrastrutture":
 - le strade veicolari, i parcheggi pubblici;
 - gli elettrodotti;
 - i metanodotti;
 - gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti inerti.
5. Sono considerate "zone di tutela e protezione":
 - le aree di difesa paesaggistica;
 - le aree di protezione dei corsi d'acqua;
 - le aree archeologiche;
 - i manufatti e i siti di interesse storico-culturale e naturalistico;
 - gli immobili vincolati dal D. Lgs. 42/2004.
6. Sono considerate "zone di controllo tecnico - amministrativo":
 - le aree di tutela ambientale provinciale;
 - le aree sottoposte a vincolo idrogeologico (forestale).
7. Per ciascuna zona sono indicati i parametri edilizi ed urbanistici che regolano gli interventi ammessi, nonché le procedure alle quali essi sono assoggettati. Tali norme hanno validità generale, zona per zona.
8. Ulteriori e specifiche prescrizioni di maggior dettaglio circa i parametri edificatori, le tipologie edilizie ed insediative, sono riportate nell'Elenco dei cartigli che precisano - per le aree comprese nelle tavole in scala 1:5000 - i

contenuti del progetto. Tali prescrizioni integrano e completano quelle generali di zona di cui al comma precedente.

ART. 16

TIPOLOGIA DEI FABBRICATI

1. Per "edifici civili" si intendono anzitutto quelli per abitazioni di ogni tipo, primarie e secondarie, urbane e rurali, singole o associate in complessi di appartamenti. Sono considerati edifici civili anche quelli che, oltre alle abitazioni, contengono eventualmente anche studi professionali, uffici pubblici e privati, botteghe e piccoli laboratori artigianali di tipo familiare, negozi, locali di ritrovo e piccole strutture ricettive, pubblici esercizi e quant'altro può essere inteso come generico complemento della residenza negli abitati, ivi compresi i garage, le cantine, le legnaie, centrali termiche, ecc., purché la residenza occupi almeno il 50% della superficie utile degli immobili.
2. Per "edifici turistici" si intendono gli edifici e le strutture specialmente conformati per la ricettività turistica di ogni natura, alberghiera e extra alberghiera, per le colonie, per gli ostelli e simili, con le loro attrezzature complementari di servizio (ristoranti, bar, depositi, garage ecc.). Le attrezzature complementari di servizio dovranno risultare chiaramente in stretta relazione funzionale con il fabbricato turistico.
3. Per "edifici terziari" si intendono gli edifici specialmente conformati per accogliere uffici, banche o simili imprese economico-finanziarie, attività commerciali e servizi pubblici o privati e le relative attrezzature complementari (depositi, garage ecc.); ovvero gli edifici civili, qualora la residenza occupi meno del 50% della superficie utile e il resto sia assegnato stabilmente a funzioni terziarie.
4. Come "edifici speciali" si definiscono i fabbricati, le strutture, gli impianti e gli spazi pubblici e privati, conformati per ospitare le attrezzature e i servizi civili, culturali, religiosi, sportivi, ricreativi e turistici del sistema insediativo territoriale, con i loro specifici complementi funzionali (depositi, garage ecc.).
5. Per "fabbricati produttivi" si intendono gli edifici industriali e artigianali, i capannoni e le tettoie che ospitano fabbriche e macchinari, depositi commerciali e di materiali edili; le rivendite all'ingrosso, i parcheggi per autotrasportatori e mezzi speciali; i silos industriali, gli impianti per la lavorazione e lo stoccaggio di inerti e in generale le strutture e gli spazi comunque conformati per lo svolgimento di attività produttive collegate all'industria, all'artigianato non familiare, al commercio in grande scala e simili, con i loro accessori e complementi e con gli spazi liberi necessari alle manovre e ai depositi all'aperto; gli edifici agro-industriali e i loro complementi funzionali.
6. Per "fabbricati agricoli" si intendono le strutture zootecniche per il ricovero e l'allevamento degli animali di qualsiasi tipo e genere, le serre, i depositi e le strutture per il magazzinaggio, la trasformazione e la conservazione dei prodotti agricoli ecc., con i loro complementi funzionali quali fienili, concimaie, depositi, silos, garage ecc.
7. Per "fabbricati rustici" si intendono i manufatti edilizi minori che sono complementari allo svolgimento delle funzioni produttive dell'agricoltura, della

zootecnia e delle attività silvopastorali, della caccia e della pesca: ripari, baiti, capanni, depositi di attrezzi, chioschi, piccole tettoie ecc.

TITOLO III

URBANIZZAZIONI

ART. 17

GENERALITA'

1. Le urbanizzazioni sono distinte in Insediamenti Storici ed Edificazione recente. I relativi articoli specificano quanto qui descritto in termini generali.
2. Nelle aree prevalentemente residenziali è prevista la realizzazione di fabbricati residenziali, terziari, turistici, ed equipaggiamenti.
3. Nelle aree artigianali è prevista la realizzazione di fabbricati produttivi.
4. Nelle aree per servizi del settore terziario è prevista la realizzazione di fabbricati turistici e terziari.
5. Nelle aree rientranti nel perimetro degli Insediamenti storici, ove permesso, nelle aree residenziali, ricettive e nelle aree a verde privato entro il limite di ml 100 dalle aree urbanizzate, è ammessa la realizzazione di costruzioni accessorie di cui all'art. 11. Questi manufatti non potranno insistere sulle aree normate dagli artt. 21, 24, 71 e sulle aree destinate ad uso pubblico o di interesse pubblico, e dovranno essere posizionati in maniera defilata rispetto alle facciate principali degli edifici.
6. Nelle aree edificabili e nel verde privato, è ammesso l'accorpamento di volumi accessori e superfetazioni esistenti mediante demolizione e ricostruzione, finalizzato al recupero edilizio degli elementi incongrui; in questo caso è previsto un aumento dei parametri edilizi: volume, altezza e superficie coperta, esistenti al 2.10.1991. Tale aumento è del 40% massimo se la ricostruzione è completamente interrata e del 15% se fuori terra.
7. Per l'area residenziale in località S. Barbara destinata ad accogliere alloggi per il tempo libero e vacanze vale quanto disposto dalla L.P. 16/2005 e s. m.
8. In ottemperanza a quanto previsto dalla legge quadro 447/1995, è fatto obbligo il predisporre e presentare unitamente alla richiesta del rilascio del permesso di costruire o dell'approvazione di piani attuativi, una valutazione del clima acustico per le aree interessate alla realizzazione di edifici pubblici quali scuole, case di cura e riposo, parchi pubblici e di nuovi insediamenti residenziali prossimi alle sorgenti di rumore di cui al comma 2 della legge stessa. Gli eventuali interventi di protezione acustica necessari, saranno in capo al titolare dell'autorizzazione ad edificare ai sensi dell'art.8 del D.P.P. n. 142/2004). Ai sensi del comma 4 del medesimo art.8, le domande per il rilascio di permesso di costruire relative nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali e polifunzionali, devono contenere una documentazione di impatto acustico.
9. Nelle aree interessate da penalità come risultanti dalla Carta di Sintesi della Pericolosità , qualsiasi intervento dovrà essere subordinato alle disposizioni previste dagli artt. 15, 16, 17 e 18 del PUP.

10. Negli edifici pubblici e di interesse pubblico di nuova costruzione ed in quelli soggetti a ristrutturazione edilizia o demolizione e ricostruzione, prevedere degli spazi coperti e sicuri per il ricovero dei veicoli biciclette (in misura adeguata), compatibilmente con le disponibilità di spazio.

CAPO I

INSEDIAMENTI ED ELEMENTI STORICI

Art. 18

GENERALITA'

1. All'interno degli insediamenti storici, salvo prescrizioni particolari contenute negli articoli specifici, oltre alle strutture per la residenza sono ammesse le strutture per le attività con essa compatibili, come negozi, uffici, locali di ritrovo, funzioni ricettive e attività comunque connesse con la residenza, con i loro servizi, purché non moleste né recanti pregiudizio all'igiene ed al decoro; attività produttive con piccoli laboratori, purché non nocive né moleste, e attività commerciali in conformità alle disposizioni vigenti di cui all'art.53 delle presenti norme.
In tutti i casi si dovranno adottare gli accorgimenti tecnici necessari per assicurare la compatibilità delle attività con la residenza.
2. Si considerano in ogni caso da eseguire con priorità gli interventi destinati all'adeguamento igienico e tecnologico, al consolidamento statico dei manufatti e dei terreni, al ripristino e riqualificazione formale dei fronti principali e secondari, alla sistemazione delle aree nude e senza destinazione specifica.
3. I progetti che riguardano interventi da realizzarsi nei perimetri degli insediamenti storici dovranno essere particolarmente curati sia per quanto riguarda il rilievo esterno ed interno degli edifici sia per quanto concerne le tecniche di risanamento statico e architettonico, e la risoluzione di particolari problemi di natura strutturale connessi con le condizioni degli edifici.
4. La progettazione dovrà illustrare compiutamente particolari costruttivi, tecniche di risanamento e procedimenti di costruzione che garantiscano il miglior risultato dell'intervento proposto.
5. Sono fatte salve le prescrizioni particolari di cui ai successivi articoli.
6. Sarà posta cura particolare nella creazione di nuovi impianti tecnologici o la loro sostituzione integrale, quali centrali termiche, depositi carburanti, canne fumarie, canalizzazioni, collettori solari e fotovoltaici e comunque tutte le parti idonee al funzionamento di detti impianti. Tali interventi saranno, se del caso, oggetto di un unico progetto di massima allegato al progetto di recupero includente l'intera unità edilizia, al fine di coordinare gli interventi ed individuare quelli da sottoporre a permesso di costruire.
7. Non è consentita la realizzazione di rivestimenti esterni a scopo di isolamento termica (cappotti) sugli edifici individuati con le categorie "R1" e "R2".
8. I volumi completamente interrati rispetto al profilo del terreno o al piano di spiccato possono essere costruiti a confine, salvo contrarie ragioni di pubblico interesse.
9. Per quanto concerne le distanze tra fabbricati e dai confini, nel caso di ampliamenti, sopraelevazioni e in genere per tutti i nuovi volumi, si rimanda all'art. 9 delle presenti norme.

10. I confini di zona individuati nelle cartografie non sono assimilati ai confini di proprietà.
11. Se edifici o loro parti sono distrutti in seguito ad eventi calamitosi, la ricostruzione è ammessa nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 della L.P.15/2015.
12. Per le pertinenze degli edifici privi di valore storico (R5 e particolari casi da sottoporre alla valutazione della C.E.C.), in alternativa all'auspicabile mantenimento/riproposizione delle pavimentazioni tradizionali, è ammesso l'utilizzo di materiali, finiture e tipologie diverse purché compatibili con il contesto.
13. Ferma restando in capo alla Soprintendenza per i beni culturali e del paesaggio la competenza autorizzativa degli interventi su beni vincolati dal D.Lgs. 42/2004, la sopraelevazione degli edifici posti in aderenza a quelli vincolati è subordinata, ai sensi dell'art.21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, all'acquisizione del parere favorevole della Soprintendenza ed al rispetto degli articoli 877 e 879 del Codice Civile.
Gli interventi sugli edifici di proprietà pubblica, la cui esecuzione risalga ad oltre settant'anni, sono subordinati alla verifica dell'interesse ai sensi dell'art. 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
14. Per gli edifici elencati nella Tabella 6 e contrassegnati in cartografia con un asterisco, gli interventi ammessi sono quelli previsti dalla tabella stessa.

Art. 19

CATEGORIE DI INTERVENTO

"R1" - "R2" - "R3" – "R6" - "R7" - "Edifici pertinenziali"

1. Le planimetrie di progetto provvedono ad individuare la categoria di intervento attribuita ad ogni singola unità edilizia.
Le categorie determinano analiticamente gli interventi ammessi sugli elementi costitutivi dell'edificio così come definiti dall'art. 77 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15.
Per tali categorie, individuate con le lettere "R1" - "R2" - "R3" - "R7"- "Edifici pertinenziali" sono ammessi esclusivamente gli interventi così come di seguito riportati e normati nei rispettivi articoli.
Sono assoggettati a restauro gli edifici e i manufatti:
 - a) Dichiarati di interesse culturale ai sensi del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42, o sottoposti alle disposizioni dell'art. 12 del medesimo D. Lgs..
 - b) Gli edifici di carattere collettivo (religioso e civile) padronale edificati prima del 1860 e non sottoposti successivamente ad alterazioni sostanziali dell'organismo edilizio; edificati anche dopo il 1860 ma che presentano caratteri architettonici e/o tipologici particolarmente significativi.
2. **Per la categoria operativa "R1"** in generale, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e di restauro di cui al comma 1 lett. c) dell'art. 77 della L.P. 15/2015, sono ammesse opere quali:
 - la sistemazione di corti, piazzali e degli spazi esterni;
 - il rifacimento della superficie di facciata degli edifici (tinteggiatura, pulitura, intonacatura, rivestimenti, ecc.);

- il rifacimento delle coperture con il mantenimento dei materiali e delle tecniche tradizionali;
- il consolidamento delle strutture portanti verticali e orizzontali (scale, coperture, solai, pilastrature, arcate, architravi, volte, avvolti, ecc.) mediante lavori quali la sottomurazione, la posa di tiranti e contrafforti e le riprese di murature, purché esclusivamente diretti a conservare il sistema statico dei manufatti e dei fabbricati onde consentirne la sopravvivenza e purché le opere che rafforzano importanti elementi strutturali non ne comportino la sostituzione;
- il rinnovo per sostituzione, limitata all'indispensabile, degli elementi costruttivi dell'edificio con altri di forma, natura e tecnica costruttiva uguali o analoghe a quelle da sostituire;
- il ripristino ovvero ricostruzione di parti originali dell'edificio demolite e scomparse, ma solo se queste ultime sono accertabili mediante disegni, documenti, fotografie e catasti e purché il ripristino avvenga con materiali, tecniche e forme uguali e analoghi agli originali, avendo cura che sia comunque consentita una lettura storica dell'edificio;
- l'eventuale completamento di opere incompiute e ricostruzione di parti crollate sulla base di documentazione storica attendibile e con rigore filologico;
- l'esecuzione di tramezzature, purché non alterino spazi unitari significativi e caratterizzati da elementi di pregio (stucchi, pavimentazioni, pitture, decorazioni, ecc.); analoghe piccole trasformazioni distributive richieste da un cambiamento della destinazione d'uso dell'immobile e inserimento degli impianti e dei servizi necessari a sopperire alle carenze funzionali dell'edificio, nelle posizioni più coerenti col suo sistema distributivo, esclusa l'installazione di ascensori o di altri corpi montanti che comportino la rottura di strutture di pregio architettonico (volte, soffitti lignei, ecc.) o l'alterazione delle tipologie edilizie esistenti;
- l'eliminazione degli elementi estranei agli organismi edilizi, intendendo per tali tutte le aggiunte o le modifiche avvenute in epoca posteriore alla costruzione originaria che non rivestono interesse ai fini della storia dell'edificio e che non sono integrate in modo coerente con i caratteri architettonici e storico-ambientali dei fabbricati;
- si consente inoltre l'apertura di finestre in falda al fine del recupero abitativo dei sottotetti nella misura massima del 4% della proiezione sul piano orizzontale della superficie delle singole falde e di piccole finestre nei prospetti solo qualora assolutamente indispensabile per ragioni di igiene e sicurezza.

Il restauro può riguardare interi organismi edilizi o singoli elementi dotati di significativi valori culturali, architettonici o decorativi esterni o interni (volte di particolare interesse, portali, pavimentazioni, rivestimenti, stufe, camini, forni, dipinti, elementi scultorei, stemmi, affreschi e decorazioni) ovvero tutti quegli elementi di decoro e ornamento che caratterizzano gli edifici storici, ancorché non tutelati, come previsto dall'art. 11 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ed è prescritto per gli edifici o loro parti già vincolati a norma della L. n.1089/1939 ora D. Lgs. 42/2004 e per quelli di grande rilevanza storico-culturale espressamente assoggettati a tale tipologia di intervento, tutti classificati nella categoria operativa R1.

3. Per la categoria operativa "R2" in generale sono ammesse, oltre a quanto stabilito per la cat."R1", la manutenzione ordinaria, straordinaria, gli interventi previsti dal comma 1 lett. d) dell'art. 77 della legge provinciale opere quali:

- lievi modifiche di balconi e ballatoi, purché compatibili con la tipologia edilizia esistente;
- eventuali opere di ripristino sui fronti, quali la riapertura di porte o finestre murate la cui chiusura ha prodotto evidenti e negative alterazioni ai prospetti originari e l'inserimento di nuove aperture nei tamponamenti in legno, che vanno tuttavia conservati;
- modifiche di portoni, porte esterne e finestre, ma solo se motivate da nuove esigenze abitative o distributive, purché i contorni originari non siano in pietra e sempre nel rispetto delle caratteristiche e della tipologia dell'edificio;
- il rifacimento dei manti di copertura con i materiali previsti dal Manuale di intervento per gli insediamenti storici allegato al P.R.G, conservando l'originaria pendenza, l'originario numero delle falde e la loro primitiva articolazione; è vietato realizzare logge rientranti nelle falde ("balconi a vasca");
- la realizzazione delle opere di isolamento termico ad esclusione del cappotto esterno;
- il rifacimento di collegamenti verticali (scale, rampe) preferibilmente nella stessa posizione, con materiali, tecniche e finiture tradizionali, e l'inserimento di collegamenti nuovi, ivi compresi gli ascensori, a servizio degli spazi recuperati;
- il cambiamento delle altezze interne dei locali, qualora necessari per raggiungere quelle minime prescritte dal Regolamento Edilizio; lo spostamento dei solai è consentito purché non dia luogo ad alterazioni delle partiture e degli elementi architettonici e decorativi dei prospetti (balconi, ballatoi, ecc.);
- la demolizione limitata delle murature portanti interne, mantenendo l'impianto strutturale esistente;
- la suddivisione verticale di singoli ambienti con soppalcature;
- ai sensi dell'art. 105 della L.P. 15/2015 e nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 13 dell'art. 18, il recupero dei sottotetti tramite sopraelevazione, per una sola volta, nella misura sufficiente per il raggiungimento dell'altezza minima utile e comunque entro un limite massimo di un metro. La cartografia degli edifici in centro storico riporta, con apposita simbologia, ove tale intervento non è ammesso.
- l'apertura di finestre in falda al fine del recupero abitativo dei sottotetti nella misura massima del 4% della proiezione sul piano orizzontale della superficie complessiva del tetto con un massimo dell'8% della proiezione sul piano orizzontale della superficie delle singole falde e di piccole finestre nei prospetti solo qualora assolutamente indispensabile per ragioni di igiene e sicurezza;
- sulle facciate non prospicienti vie e spazi pubblici né su aree vincolate a tutela paesistica e ambientale, sono ammessi la ricomposizione edilizia con

accorpamento di volumi separati e conseguente modifica dei prospetti e l'apertura di nuovi fori a soli fini igienico sanitari;

- interventi di carattere straordinario ai sensi dell'art. 106 della L.P. 15/2015.
- Per la p.ed. 8 C.C. Ronzo è ammessa la realizzazione di un poggiolo di limitate dimensioni, sulla facciata ovest.

4. Per la categoria operativa "R3" in generale si ammettono, oltre a quanto previsto per la cat. "R2", interventi di ristrutturazione edilizia (art.77 L.P. 15/2015 e ss.mm.) e le seguenti opere:

- modifiche dei fori nella forma, dimensione numero e posizione;
- modifiche formali e dimensionali dei tamponamenti lignei;
- demolizione e nuova costruzione di collegamenti verticali in posizione anche diversa, purché realizzati con materiali e tecniche tradizionali coerenti con la tipologia dell'edificio e dell'intorno;
- demolizione e nuova costruzione di sporti e di collegamenti orizzontali in posizione anche diversa, purché realizzati con materiali e tecniche tradizionali, coerenti con la tipologia dell'edificio e dell'intorno;
- realizzazione di isolamento e cappotto purché le facciate vengano trattate in modo unitario;
- rifacimento delle coperture anche con modifiche di pendenze, di forma e numero delle falde se compatibili con la forma dell'edificio e con il contesto.
- demolizione completa e rifacimento di solai, anche a quote diverse da quelle esistenti (non è ammessa la demolizione di strutture a volta);
- demolizione completa e rifacimento dei collegamenti verticali, anche in posizione e con materiali diversi da quelli esistenti;
- modifica dei caratteri distributivi dell'organismo edilizio;
- demolizione completa e rifacimento delle murature interne principali, anche in posizione e con materiali diversi da quelli esistenti;
- realizzazione di isolamenti di ogni tipo;
- è ammesso l'utilizzo di materiali e finiture diverse da quelle tradizionali, purché compatibili con il contesto.
- ampliamenti laterali o in sopraelevazione nel rispetto dei seguenti limiti:
 - per edifici con SUN complessiva inferiore o uguale a 135 mq 100% della SUN;
 - per edifici con SUN complessiva inferiore o uguale a 270 mq 20% della SUN;
 - per edifici con SUN complessiva inferiore o uguale a 405 mq 7% della SUN;
 - sopraelevazione massima ammessa pari a 0,50 m, misurata a metà falda all'intradosso del soffitto o della copertura;
- ampliamenti superiori al 20% della SUN sono ammessi nel rispetto del volume urbanistico esistente;
- demolizione anche parziale e ricostruzione del volume esistente nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, lettera e, dell'art. 77 della L.P.15/2015, subordinatamente alla presentazione di un dettagliato elaborato di rilievo corredato di tutti i particolari atti ad individuare eventuali caratteristiche architettoniche di pregio, nonché l'eventuale presenza di materiali di particolare rilievo, in deroga a tutti gli articoli delle presenti norme e ss.mm.

Per gli interventi di ricostruzione valgono le indicazioni di cui al secondo capoverso del successivo comma 6. Gli interventi di ricostruzione dovranno riproporre assetti planivolumetrici nonché caratteri tipologici ed elementi costruttivi compatibili con il contesto storico in cui ricadono (forma semplice e compatta, eliminazione di tutti gli elementi incongrui, etc.). Nella ricostruzione vanno progettati anche i fronti degli edifici liberati da eventuali demolizioni per dare loro compiutezza formale e dignità architettonica.

La ricostruzione può recuperare i volumi e le superfici utili delle superfetazioni inglobandoli nei nuovi involucri e corpi di fabbrica. La ricostruzione di volumi cadenti o perduti deve basarsi o su documentazione attendibile o sul contesto circostante e sui caratteri delle tipologie simili. Negli interventi necessari per eliminare strettoie della viabilità si ammettono trasferimenti delle volumetrie demolite, da eseguire sulla scorta di un attento rilievo dei corpi di fabbrica da demolire e di un progetto completo di riordino urbano. Tale intervento è subordinato inoltre all'adeguamento dell'edificio sotto il profilo energetico e statico (rispetto delle normative antisismiche) nonché alla migliore fruibilità dal punto di vista abitativo.

- E' ammessa l'edificazione continua lungo il fronte stradale, in ciglio o in arretrato, in aderenza o in appoggio, fatte salve le norme vigenti e quanto previsto all'art. 18.

4.1 Per gli edifici individuati con apposita grafia, sono ammessi unicamente i seguenti interventi:

a) Ampliamento.

Tale intervento è finalizzato esclusivamente al recupero abitativo di parti residue degli edifici o all'adeguamento degli alloggi già esistenti alla data di entrata in vigore del P.G.T.I.S. (16.12.1987) ed applicabile alle unità edilizie con SUN fino a 405 mq, per una sola volta ed in aderenza, e se del caso a filo stradale. Le nuove volumetrie saranno conformi alla composizione attuale ed in ogni caso inderogabilmente accorpate unitariamente col volume preesistente.

L'ampliamento avviene mediante:

- l'allineamento con i fronti degli edifici latitanti nel caso di edificato a schiera;
- l'allungamento del corpo di fabbrica sui vari lati secondo l'andamento attuale e mantenendone le proporzioni negli altri casi, compresa la sopraelevazione di manufatti accessori aderenti non vincolati e ricadenti nelle aree di cui all'art. 22.

La misura massima dell'ampliamento laterale dell'edificio è stabilita nel limite del 30% della SUN esistente.

b) Sopraelevazione

E' finalizzata al recupero abitativo dei sottotetti degli edifici fino a 4 piani fuori terra ed è alternativa a quella ammessa dall'art. 105 della L.P.15/2015.

L'altezza finale, computata secondo le presenti norme di attuazione, non potrà comunque superare il valore preesistente per più di:

- m 2,50 per gli edifici che presentino alla data di entrata in vigore del P.G.T.I.S. (16.12.1987) uno o due piani fuori terra;
- m 1,50 per gli edifici che presentino alla data di entrata in vigore del P.G.T.I.S. (16.12.1987) fino a tre piani fuori terra;

- m 0,50 per gli edifici che presentino alla data di entrata in vigore del P.G.T.I.S. (16.12.1987) fino a quattro piani fuori terra.
La copertura va realizzata in conformità alla tradizione locale. Dovrà essere comunque garantita la regolarità della copertura ed il suo inserimento corretto, anche visivamente, rispetto all'intorno. La sopraelevazione potrà essere eseguita anche in tempi diversi, sempre nel pieno rispetto delle prescrizioni di cui sopra, e si intenderà sempre ed in ogni caso riferita alla situazione esistente alla data di entrata in vigore del P.G.T.I.S. (16.12.1987). La destinazione d'uso ammessa è esclusivamente quella residenziale o assimilata.

5. Categoria operativa speciale "R6"

Sono soggetti a tale categoria operativa speciale i manufatti definiti come superfetazioni ovvero come inserimenti edilizi incongrui.

Per tali elementi, indicati con apposita grafia nella tavola di piano in scala 1:1000, rimane vietato ogni intervento, ad esclusione della sola manutenzione ordinaria. E' vietato il cambio di destinazione d'uso. Sono in ogni caso possibili le demolizioni; in tal caso il terreno reso libero sarà asservito al vincolo di destinazione di zona. La demolizione parziale è di norma vietata, salvo particolari esigenze che saranno valutate di volta in volta dalla Commissione Edilizia Comunale in riferimento anche all'aspetto architettonico ed estetico della parte rimanente.

6. Edifici pertinenziali

Sono gli edifici di cui all'art. 3 comma 4, lett. a) del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, individuati con apposito retino in cartografia.

E' prevista la possibilità di conferma, subordinata alla ricomposizione formale mediante tecniche costruttive e formule compositive proprie delle aggregazioni tradizionali, ammettendosi anche un ampliamento del volume, dell'altezza e della superficie esistenti, entro un valore massimo del 10%, nel rispetto delle distanze di cui all'art. 9.

Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia Comunale, ha facoltà di ingiungere opere conformi a quanto sopra, ed ha altresì facoltà di intervento sostitutivo nei casi che si presentino indecorosi o contrastanti con l'intorno ambientale, particolarmente per quei manufatti ricompresi nelle aree di cui agli articoli 23, 24 e 58.

Salve le destinazioni d'uso in atto, alla data di entrata in vigore del P.G.T.I.S. (16 dicembre 1987), tali edifici dovranno essere destinati ad accessorio delle abitazioni.

Art. 20 EDIFICI SPECIALISTICI

1. Le cartografie di piano provvedono alla individuazione degli edifici alberghieri e di quelli destinati programmaticamente a soddisfare la dotazione di servizi pubblici ivi comprese la residenza speciale per anziani, soggetti ad handicap, altre categorie protette e la residenza connessa con le funzioni inserite.
2. Tali edifici, con apposito simbolo, si dividono in quelli da confermare, da rifunzionalizzare, alberghieri. Sono comunque ammessi gli interventi richiesti dalle norme inerenti la incolumità e la sicurezza.

3. In relazione a motivate esigenze funzionali o produttive, per gli edifici individuati ai sensi del presente articolo e ricompresi nella categoria operativa "R3", è ammessa una variazione volumetrica (ampliamento più sopraelevazione) del 15% (quindici per cento) della SUN esistente all'entrata in vigore del P.G.T.I.S. (16 dicembre 1987), da utilizzare una sola volta.
4. Per gli edifici alberghieri, oltre alle norme di settore, valgono le seguenti disposizioni:
 - a) l'intera struttura alberghiera dovrà avere le caratteristiche e una gestione unitaria ai sensi degli artt. 2 e 3 della L.P. 16.11.1981 n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni;

Art. 21

AREE LIBERE NEL CENTRO STORICO

1. Le cartografie di piano provvedono ad individuare espressamente le aree libere inedificate che risultano normate come di seguito.
2. In tali aree è privilegiata la sistemazione igienico-funzionale, mediante riqualificazione dell'arredo al servizio della residenza, manutenzione di muri di cinta o recinzioni esistenti, piccole strutture sportive che non richiedono la realizzazione di volumi, coltivazione di orti e giardini, conservazione e messa a dimora di piante, sistemazione a verde di aree incolte, rifinitura formale dei fronti prospicienti l'area anche previo accordo tra i proprietari finitimi.
3. Oltre a quanto previsto dall'art. 19 comma 6.2 è ammessa l'edificazione interrata dei manufatti accessori alla residenza di cui all'art. 11 comma 2, garage e simili ed i relativi accessi purché compatibili con i problemi della viabilità e del traffico e nel pieno rispetto delle norme di cui all'art. 19 comma 1, mantenendo, per quanto possibile, l'andamento naturale del terreno e curando la sistemazione di questo dopo l'intervento.
4. Per accessori di natura agricola si applica anche in questa area quanto specificatamente disposto all'art. 14.
5. Sono considerate compatibili con tali aree le rettifiche dei tracciati e modifiche alle sezioni stradali, apertura di percorsi pedonali, creazione di parcheggi in diretta connessione con la viabilità.
6. Si applica in ogni caso l'art. 18.
7. Contestualmente alla progettazione degli interventi sugli edifici, vanno presentate le planimetrie delle aree di pertinenza con l'indicazione degli interventi previsti, mantenendo o recuperando le caratteristiche storico-ambientali del sito.
8. Sulla p.f. 1402 C.C. Chienis, è ammessa una costruzione completamente interrata con volume massimo di mc 250. Gli attuali profili del terreno dovranno essere mantenuti inalterati e dovrà essere ripristinata l'originaria coltura a prato. Unica porzione a vista sarà quella dell'accesso, (portone in legno con larghezza max 3,00 m) nonché i muri d'ala della rampa che saranno realizzati con paramenti in pietra locale posata con la tecnica del finto secco. Per la pavimentazione dovranno essere impiegati i materiali contemplati nel "Repertorio delle soluzioni progettuali per gli interventi edilizi" al capitolo "Pavimentazioni per aree private".

9. In tale area non sono ammessi gli interventi previsti dal comma 3.

Art. 22

SPAZIO PRIVATO DEGLI EDIFICI

1. Le aree di pertinenza degli edifici sono individuate con due differenti grafie a seconda se sono confermate o da riqualificare. Tali superfici hanno funzione di:
 - a) pertinenza ambientale di pregio congruente con l'edificato;
 - b) recupero a verde privato di superfetazioni demolite;
 - c) servizi.
2. In tali aree gli interventi dovranno tendere alla sistemazione architettonica e funzionale, mediante azioni quali la riqualificazione dell'arredo, la manutenzione di muri di cinta o recinzioni esistenti, la coltivazione di orti e giardini, la conservazione e messa a dimora di piante, la sistemazione a verde di aree incolte, la rifinitura formale dei fronti prospicienti l'area anche previo accordo tra i proprietari finitimi. E' opportuno che le recinzioni siano evitate, fatto salvo il caso di manifesto pericolo (fossi, salti di quota, ecc.); esse dovranno essere eventualmente prive di qualsiasi elemento contundente (filo spinato, puntoni, ecc.) costituite di norma da siepi o elementi non totalmente opachi (steccati, reti, ecc.).
3. Nel rispetto di eventuali vincoli puntuali di cui all'art. 25, sono ammesse costruzioni di servizio all'attività produttiva e alla residenza di cui al comma 3 del precedente articolo.
E' consentita la costruzione di tunnel temporanei e permanenti.
4. La superficie di usura di strade, corti, cortili ed androni dovrà essere trattata in conformità ai materiali tradizionali o attuali di pregio rilevati negli elaborati analitici di piano (informazioni di base), con l'esclusione di altri tipi di pavimentazione che non siano il recupero delle pavimentazioni tradizionali.
Tali superfici si ritengono asservite all'uso degli edifici prospicienti.
Tali spazi di relazione, pur non espressamente individuati in cartografia, dovranno essere liberati da superfetazioni e muri di divisione per migliorarne le qualità abitative ed igienico-sanitarie.
5. Sono considerate compatibili con tali aree le rettifiche dei tracciati e modifiche alle sezioni stradali, apertura di percorsi pedonali, creazione di parcheggi in diretta connessione con la viabilità.
6. L'Autorità Comunale competente, sentita la Commissione Edilizia Comunale, ha facoltà di ingiungere l'esecuzione di opere conformi a quanto sopra, ed ha altresì facoltà di intervento sostitutivo nei casi di cortili o androni visibili da luoghi aperti al pubblico, che si presentino indecorosi o contrastanti con l'intorno.

Art. 23

SPAZIO PRIVATO DA RIQUALIFICARE

1. Sono finalizzati al ripristino qualitativo, a seconda dei casi, degli ambiti liberi da edificazione e significativi rispetto alla qualità ambientale dei nuclei ed alle relazioni tra masse edificate.
2. In tali aree dovrà essere posta notevole cura negli interventi, in particolare per quanto riguarda pavimentazioni esterne, prospetti e colorazioni degli edifici,

valorizzazione di elementi caratterizzanti ed opere di arredo urbano; sono previste la demolizione o assestamento delle superfetazioni. In tali aree è vietata ogni edificazione anche interrata. E' data facoltà al Sindaco di intervenire sostitutivamente.

Art. 24

AREE A VERDE STORICO

1. Le aree espressamente indicate in cartografia con apposita grafia sono inedificabili ivi comprendendo gli eventuali ampliamenti degli edifici esistenti e finalizzate alla tutela ambientale dei nuclei. In tali aree è prescritto il mantenimento dei caratteri formali ed ambientali delle stesse, in particolare per quanto riguarda l'andamento naturale del terreno, il rapporto visivo con gli edifici e i manufatti accessori storici quali muri di sostegno, carrabili minori, fontane e simili di cui all'art. 79.
2. Il verde sarà per quanto possibile arborato con essenze rispettose delle caratteristiche locali, confermando in ogni caso in modo vincolante le alberature esistenti per le quali è previsto il naturale avvicendamento.
Sono comunque ammesse la sostituzione di alberature e la previsione di nuovi impianti.
3. Le aree come sopra individuate, che attualmente si presentino nude o ambientalmente dequalificate, richiedono comunque la restituzione al pristino stato.

Art. 25

VINCOLI PUNTUALI

1. Le cartografie di piano provvedono ad indicare i vincoli puntuali a tutela degli elementi architettonici di pregio.
2. Per i vincoli puntuali elencati nella Tabella 10, sono ammissibili solo gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro secondo le prescrizioni contenute nel Repertorio delle soluzioni progettuali per gli interventi edilizi.
3. Per tutti gli elementi che qualificano la scena urbana, individuati o meno nella cartografia di piano, valgono le disposizioni di cui all'art. 79 delle presenti norme.

Art. 26

FRONTI DA RIQUALIFICARE

1. Sono individuati in cartografia con apposita grafia, e finalizzati al pieno ripristino formale dei fronti compromessi da interventi incompatibili o da ricomporre e rappresentano un minimo strumento progettuale unitario di controllo della qualità ambientale dei nuclei.
2. La progettazione corredata dall'opportuna documentazione fotografica, va estesa ad un ambito significativo, comunque non inferiore all'intero edificio.
3. Gli interventi sui fronti da riqualificare dovranno essere progettati e realizzati contemporaneamente agli interventi consentiti dalle categorie di intervento di cui all'art. 19.

I fronti possono subire modificazioni anche dimensionali in conformità alla categoria di intervento, ed essere riprogettati per quanto riguarda la foratura e i poggiali.

4. I riferimenti per una corretta riqualificazione vanno ricercati nel Repertorio delle soluzioni progettuali per gli interventi edilizi.

CAPO II

AREE PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

Art. 27

GENERALITA'

1. Nelle aree residenziali, salvo prescrizioni particolari contenute negli articoli specifici, oltre alle strutture per la residenza sono ammesse le strutture per le attività con essa compatibili, come negozi (con le limitazioni previste dalla disciplina del settore commerciale vigente), uffici, locali di ritrovo, funzioni ricettive e attività comunque connesse con la residenza, con i loro servizi, purché non moleste né recanti pregiudizio all'igiene ed al decoro; attività produttive con piccoli laboratori, purché non nocive né moleste, e attività commerciali compatibili con le vigenti disposizioni provinciali.
In tutti i casi si dovranno adottare gli accorgimenti tecnici necessari per assicurare la compatibilità delle attività con la residenza.

In casi specifici può essere fissata la percentuale minima e massima del volume edificato da riservare a residenza.
2. Nelle aree per insediamenti residenziali esistenti e di completamento, salvo diversamente disposto per casi specifici, gli interventi di ristrutturazione e nuova costruzione sono finalizzati alla realizzazione di fabbricati di tipo residenziale, turistico, terziario.
3. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della prima variante al PRG (19.09.1997) è consentita la sopraelevazione e/o l'ampliamento, nel rispetto dei seguenti parametri:

- Rapporto di copertura (Rc)	%	60
- Rapporto di utilizzo dell'interrato (Rui) massimo	%	80
- Indice di permeabilità (Ip) minimo	%	10
4. Per tutti i fabbricati normati dal Titolo III, che abbiano esaurito in tutto o in parte l'indice di utilizzazione fondiaria (Uf) previsto dal presente Piano, è ammesso un unico ampliamento laterale, per una sola volta, della superficie utile netta (SUN) fino a una percentuale massima del 15% della SUN esistente al 19.09.1997; detto ampliamento non potrà comunque superare i 45 mq di SUN.
5. In alternativa al comma 4, è ammessa la sopraelevazione per il recupero a fini abitativi del piano sottotetto degli edifici esistenti al 19.09.1997, nella misura sufficiente al raggiungimento dell'altezza minima utile. Il recupero a fini abitativi dei sottotetti potrà avvenire anche in deroga all'altezza massima e all'Uf di zona ma nel rispetto del numero dei piani stabiliti e delle disposizioni relative alle distanze di cui al art. 9 delle Norme di attuazione del P.R.G.
6. Negli interventi di nuova costruzione, salvo diversamente disposto in casi specifici, almeno un quinto della superficie fondiaria va riservato a verde e sistemato ad orti e/o giardini.

7. L'indice di utilizzazione fondiaria (UF) effettivo non può essere inferiore al 60% di quello massimo di zona o di cartiglio.
8. In riferimento alla Carta delle risorse idriche, di cui alla delibera della G.P. n. 2779 del 14.12.2012, nel caso in cui l'area residenziale ricada in area di rispetto idrogeologico, la "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali destinate al consumo umano" prevede l'allontanamento delle acque reflue oppure la messa in sicurezza della zona. Inoltre ogni intervento che necessiti di titolo abilitativo a carattere edilizio urbanistico e che comporti alterazioni delle caratteristiche quali-quantitative dell'acquifero, deve essere corredato di idonea progettazione completa di relazione idrogeologica a firma di un geologo abilitato, volta a definire le caratteristiche della circolazione idrica sotterranea e a garantirne la tutela, indicando le modalità di realizzazione dell'intervento.
9. In caso di edificazione in vicinanza alle infrastrutture stradali, ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142, devono essere individuate ed adottate opere per ridurre l'inquinamento acustico. Pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8, comma 3 della L.447/95, unitamente alla richiesta di rilascio del permesso di costruire dovrà essere presentata anche una valutazione previsionale del clima acustico.
10. Nelle aree a rischio elevato (R3), gli interventi ammessi sono subordinati alla presentazione di idoneo studio di compatibilità così come prescritto dalle norme di attuazione del PGUAP.
11. Gli interventi di nuova costruzione non soggetti a piani attuativi, salvo quanto specificamente previsto per ciascuna delle aree di cui al comma 1 o dai cartigli, sono assoggettati ai seguenti parametri generali:

Indice di utilizzazione fondiaria(Uf) m^2 / m^2	$\leq 0,27$	$> 0,27 \leq 0,54$	$> 0,54 \leq 1,08$
Lotto minimo m^2	500	500	500
Rc massimo	20 %	40 %	60 %
Rui massimo	40 %	60 %	80 %

L'indice di utilizzazione fondiaria effettivo non può essere inferiore al 60% di quello massimo di zona o di cartiglio.

Art. 28

AREE RESIDENZIALI CONSOLIDATE

1. Nelle aree residenziali consolidate sono consentiti gli interventi edilizi di cui all'art. 17 con esclusione dell'edificazione di nuovi volumi fuori terra staccati da quelli esistenti.
2. La modifica della volumetria esistente alla data di entrata in vigore della prima Variante al PRG (19.09.1997) è consentita nel rispetto di quanto previsto all'articolo precedente.

3. Tutti gli interventi edilizi devono armonizzarsi con profili piani-altimetrici delle fronti esistenti, prospicienti vie o spazi pubblici; è consentito l'accorpamento dei volumi esistenti separati.
4. Nei progetti vanno indicati gli elementi o volumi incongrui da eliminare, il miglioramento degli accessi, gli spazi privati di interesse pubblico da riservare a piazzole per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e tutte le opere di collegamento con le reti tecnologiche e la sistemazione finale dell'area di pertinenza.

Art. 29

AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO

1. Nelle aree residenziali di completamento sono possibili, oltre agli interventi di cui all'articolo precedente, anche nuove costruzioni da armonizzare col contesto circostante.
2. In tali aree individuate in cartografia con apposito retino il P.R.G. si attua per intervento diretto nel rispetto parametri edificatori riportati nell'elenco dei cartigli.

Art. 30

AREE DI NUOVA ESPANSIONE

1. Le aree di nuova espansione sono le parti del territorio attualmente libere nelle quali è prevista una nuova edificazione.
2. Il P.R.G. individua le zone ove gli interventi di edificazione sono subordinati alla preventiva formazione di un Piano Attuativo o di Lottizzazione.
Anche in assenza di specifica indicazione sulla cartografia o nei cartigli, i piani di lottizzazione sono comunque obbligatori quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 50 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15.
3. Nelle aree soggette a pianificazione subordinata, fino all'approvazione dei relativi piani attuativi o di lottizzazione, sono ammessi gli interventi di cui all'art. 49 comma 2 della L.P.15/2015.
4. L'area di espansione prevista in località S. Barbara, è destinata alla realizzazione di case per vacanze.

Per tale area valgono i seguenti parametri edificatori:

- | | | |
|--|-------|------|
| - Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) | mq/mq | 0,27 |
| - Altezza della facciata | m | 7,50 |
| - Altezza edificio | m | 7,00 |
| - numero piani | | 3 |

CAPO III

AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO

Art. 31

GENERALITA'

1. Nelle aree produttive è consentito realizzare unità abitative con le modalità previste dall'art. 33 delle norme di attuazione del Piano Urbanistico Provinciale approvato con L.P. 27 maggio 2008 n. 5 e s.m.e i. e in coerenza con l' articolo 117 della L.P.15/2015 e del Capo II Titolo IV del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.
La realizzazione di una ulteriore unità abitativa è consentita con le limitazioni dell'art. 91 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.
Le potenzialità edificatorie ammesse vanno riferite al volume urbanistico (Vt).
Tali alloggi vanno inseriti organicamente nella struttura produttiva e non possono essere oggetto di alienazione separata rispetto agli insediamenti di riferimento.
2. Nelle stesse aree è consentito, nell'ambito dei singoli insediamenti produttivi, destinare parte dei volumi realizzabili a funzioni di ospitalità transitoria ed esclusiva dei dipendenti (foresteria) ai sensi dell'art. 33, comma 6 lett. b) delle norme di attuazione del PUP e art. 93 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.
3. Almeno il 10 % della superficie fondiaria deve essere sistemato a verde con essenze di alto fusto.

Art. 32

AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO DI INTERESSE LOCALE

1. Sono riservate allo svolgimento delle attività previste e dei servizi ammessi dall'art. 33 delle norme di attuazione del Piano Urbanistico Provinciale approvato con L.P. 27 maggio 2008 n. 5 e s.m.e i. e dagli articoli 117 e 118 della L.P.15/2015.
2. Oltre alle attività produttive in atto, è consentita la lavorazione, trasformazione, degustazione e vendita a scala artigianale di prodotti agro-alimentari e forestali. In tali aree sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

– Rapporto di copertura (Rc) massimo	%	60
– Altezza dell'edificio	m	8.50
– Lunghezza visiva degli edifici (L) massima	m	100
3. Per il verde privato, i volumi tecnici, vale quanto indicato all'articolo 31.
4. Per i parcheggi vale quanto previsto dalla tabella A dell'articolo 13 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

CAPO IV

AREE PER ATTREZZATURE ED IMPIANTI TURISTICI

Art. 33

AREE PER ATTREZZATURE TURISTICO RICETTIVE

1. Sono zone destinate ad accogliere gli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri disciplinati dalla L.P. 15 maggio 2002, n. 7 e dal relativo regolamento di attuazione (D.P.G.P. n. 28-149/Leg. d.d. 25.09.2003) e s.m., ristoranti, pubblici esercizi, locali di divertimento e strutture ricettive in genere.
2. Sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

– Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)	m ² /m ² 0,67
– Rapporto di copertura (Rc) massimo	% 50
– Rapporto di utilizzo dell'interrato (Rui) massimo	% 60
– Altezza della facciata	m 10,50
– Altezza dell'edificio	m 11,25
– Numero dei piani	n. 4
3. Ai sensi dell'art. 119 della L.P.15/2015 è consentito realizzare un solo alloggio per impresa nel limite complessivo di 120 mq di SUN, inserito organicamente nella struttura alberghiera e che non può essere oggetto di alienazione separata rispetto alla struttura di riferimento.
4. Almeno il 30 % della superficie fondiaria deve essere sistemato a verde con essenze di alto fusto. Le superfici grigliate inerbite adibite a parcheggio possono essere conteggiate nella superficie a verde.
5. L'area ricettiva località la Baita la cui riorganizzazione dovrà avvenire tramite una progettazione unitaria dell'intera zona, potrà prevedere anche un'area di sosta attrezzata per autocaravan. Si prescrive che l'accesso sia localizzato in un unico punto.

Art. 34

AREE DI SOSTA ATTREZZATE PER AUTOCARAVAN

1. Nell'area destinata specificatamente ad ospitare autocaravan, è prevista la presenza di accessori complementari nel rispetto dei seguenti indici e delle norme provinciali vigenti in materia:

- Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)	0,012 mq/mq
- H edifici max	4,00 m
- H facciata	3,50 m

CAPO V

AREE A SERVIZIO DELLA RESIDENZA

Art. 35

VERDE PRIVATO

1. In queste aree, destinate ad ospitare giardini, orti e piccole attrezzature è vietata ogni nuova costruzione, salvo specifiche possibilità ammesse dalla presente normativa. Sono consentite le opere di infrastrutturazione.
2. A servizio degli edifici esistenti possono essere realizzate legnaie, depositi e tettoie ai sensi dell'art. 11.
3. E' consentita la ristrutturazione e la sostituzione edilizia, anche con accorpamento dei volumi, sugli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della prima Variante al PRG (19.09.1997).
4. Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della prima Variante al PRG (19.09.1997), possono essere ampliati, per garantirne la funzionalità, per una sola volta, nel rispetto dei seguenti parametri:

– Aumento massimo della SUN esistente	%	15
– Aumento massimo della superficie coperta	%	30
– Aumento massimo del volume interrato	%	100
– Indice di permeabilità (Ip) minimo	%	30
5. Il nuovo volume interrato dovrà essere ricoperto da uno strato di terreno vegetale di almeno cm 40.
6. Nel caso in cui tali zone ricadano in aree a pericolosità moderata o elevata della carta di pericolosità del PGUAP e/o in ambito fluviale ecologico, non è ammesso alcun tipo di edificazione.
7. In caso di nuovi interventi sull'area, in fase di progettazione, va tenuto conto che la parte nelle vicinanze del rio presenta delle criticità.

TITOLO IV

AREE PER ATTIVITÀ AGRO-SILVO-PASTORALI

Art. 36

GENERALITA'

1. Le aree agro-silvo-pastorali sono distinte a seconda delle loro caratteristiche produttive, ubicazionali e infrastrutturali, in:
 - a) aree agricole di pregio (art. 37);
 - b) aree agricole (art. 38);
 - c) altre aree agricole (art. 39);
 - d) aziende agricole (art. 40);
 - e) aree a bosco (art. 41);
 - f) aree a pascolo (art. 42)

I relativi articoli integrano quanto qui specificato in termini generali per tutte queste aree.

2. Le aree agricole di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma, sono riservate allo svolgimento delle attività previste dall'art. 37 delle norme di attuazione del Piano Urbanistico Provinciale approvato con L.P. 27 maggio 2008 n. 5 e s.m.e i..

Fatta salva la conservazione delle destinazioni d'uso in atto all'entrata in vigore del P.U.C. (02 ottobre 1991) per le nuove costruzioni valgono le disposizioni dell'art. 37 delle norme di attuazione del Piano Urbanistico Provinciale approvato con L.P. 27 maggio 2008 n. 5 e s.m.e i..

È consentita la realizzazione dei manufatti di limitate dimensioni ai sensi dell'art. 84 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Tali manufatti devono rispettare i parametri di cui all'art. 84 del Regolamento sopracitato.

L'edificazione in queste zone è subordinata alla esistenza o alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria; per le distanze dai confini e fra le costruzioni si applica la deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 d.d. 03.09.2008, allegato 2, e s.m.e i.

Non può essere mutata la destinazione d'uso degli edifici realizzati nelle aree destinate all'agricoltura per l'esercizio dell'attività agricola, compresi quelli a uso abitativo dell'imprenditore agricolo e quelli destinati all'agriturismo ai sensi dell'art. 112, comma 5 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15.

3. Gli immobili ad uso abitativo, inoltre, non possono essere ceduti separatamente dai fondi e dalle strutture produttive aziendali per il periodo di quindici anni, salva autorizzazione del comune da rilasciarsi in presenza di eventi eccezionali. I vincoli di cui al presente comma sono annotati nel libro fondiario a cura del comune ed a spese del concessionario.
4. Le nuove stalle devono distare almeno 100 m dai centri storici, dalle aree residenziali, commerciali, ricettive ed alberghiere, dalle aree pubbliche in generale e dalle prese d'acqua e sorgenti.
5. Ai fini della tutela ambientale e paesaggistica, nelle aree agricole sono vietati:

- a) cambi di coltura che comportino sostanziali alterazioni dei quadri paesaggistici esistenti e protetti, fatte salve le direttive agricole di carattere generale provinciali o locali;
- b) le trasformazioni che sovvertono, senza migliorarla, la morfologia dei luoghi e le conformazioni dei percorsi, dei muri di sostegno, delle recinzioni, dei terrazzamenti, dell'arredo degli spazi aperti;
- c) movimenti di terreno non indirizzati a migliorare la qualità ambientale esistente non richiesti da iniziative di ricomposizione fondiaria, o non finalizzati all'aumento della produttività agricola.

Sono comunque ammesse le opere di infrastrutturazione del territorio e quelle di bonifica agraria.

6. Per le aree agricole poste lungo i corsi d'acqua valgono le disposizioni di cui alla L.P. 4/1986 (Piano provinciale di risanamento delle acque). In particolare ai sensi dell'art. 30 del Piano è vietata l'utilizzazione dei fertilizzanti organici, di cui all'art. 29 del Piano stesso, per una fascia di rispetto dei corpi d'acqua superficiali di m 10 nel caso di liquami, di m 5 nel caso di letame solido.

In tali aree valgono inoltre le disposizioni di pratica agricola per la limitazione dell'inquinamento dettate dal nuovo Piano di tutela delle acque, approvato con d.G.P. n. 233 di data 16 febbraio 2015.

7. La nuova edificazione deve risultare preferibilmente accorpata con gli insediamenti esistenti, al fine di limitare al massimo il consumo di suolo agricolo.
Le stalle e i fienili possono essere anche staccati dagli altri fabbricati, purché mantengano rapporti spaziali organici con il resto della struttura insediativa e con i relativi complessi agricoli, opportunamente ed armonicamente articolati per funzioni.
I fabbricati rustici accessori alla conduzione agricola dei fondi (ricoveri, depositi, magazzini, locali per attrezzi, ecc.) vanno disposti nelle posizioni più defilate rispetto alle visuali principali, evitando collocazioni casuali rispetto al contesto insediativo e al quadro ambientale locale.
8. I proprietari sono tenuti ad assicurare, compatibilmente con l'attività agricola e forestale, la manutenzione e la conservazione di fossati e siepi, esistenti o di nuova costruzione; la rimozione degli oggetti di scarto, dei depositi di residui e di materiali abbandonati e di quanto altro può deturpare l'ambiente o costituisce pregiudizio per la qualità ambientale; la sistemazione dei terreni non coltivati o privi di specifici utilizzi, o che risultano indecorosi o che lo possono diventare, o la loro occultazione alla vista.
Il Sindaco può provvedere con proprie ordinanze a prescrivere le opere e le misure idonee ad assicurare il corretto assetto delle singole aree.
9. La viabilità rurale minore non indicata dal P.R.G. deve essere realizzata rispettando i requisiti stabiliti all'articolo specifico.
10. Nelle aree a bosco e negli ambienti di alta montagna la viabilità minore non indicata dal P.R.G. deve rispettare i requisiti stabiliti nell'articolo 50.
11. Nelle aree agricole di cui al presente articolo è ammesso il riuso degli edifici tradizionali con funzioni originarie dismesse da almeno 10 anni, con esclusione di quelli per i quali è vietata la modifica della destinazione d'uso ai sensi dell'art. 112, comma 5 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15. In tali immobili, purché siano già serviti

da adeguata viabilità di accesso e da idonee opere di urbanizzazione, sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia al fine di un recupero residenziale o agricolo-produttivo, anche con variazione della destinazione d'uso e l'aumento di una unità abitativa rispetto a quelle originariamente esistenti; per quelli con destinazione originale non residenziale, è ammessa la realizzazione al massimo di due unità abitative.

12. Le procedure di cui al comma precedente non si applicano ai manufatti di limitate dimensioni (depositi agricoli), anche di tipo tradizionale, per i quali sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria senza cambio di destinazione d'uso.
13. Per gli interventi di recupero degli immobili con caratteri tradizionali, vale inoltre quanto previsto al successivo art. 78.

Art. 37 **AREE AGRICOLE DI PREGIO**

1. Nelle aree agricole di pregio possono collocarsi solo attività produttive agricole, esercitate professionalmente, con i relativi impianti, strutture e infrastrutture. Gli interventi ammessi sono quelli previsti dagli artt. 37 e 38 delle norme di attuazione del Piano Urbanistico Provinciale approvato con L.P. 27 maggio 2008 n. 5 e s.m.e i..
2. Gli interventi ammessi devono rispettare i seguenti parametri edificatori:

– SUN massima	m ²	650
– altezza dell'edificio	m	9,00
– indice di utilizzazione fondiaria (Uf)	m ² /m ²	0,083
– lotto minimo	m ²	5.000
riducibile a	m ²	2.500

se il nuovo edificio, stalle escluse, si trova entro un raggio di m 150 dal limite degli insediamenti storici ovvero dalle aree di cui al Titolo III.

Superficie aziendale minima:

- per aziende orticole	m ²	10.000
- per aziende fruttiviticole	m ²	20.000
- per aziende floro-vivaistiche	m ²	5.000
- per allevamenti di piccoli animali (polli, conigli, capre, ecc.)	m ²	10.000
- per aziende zootecniche	m ²	50.000
3. La realizzazione degli interventi ammessi è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione rilasciata dai soggetti di cui all'art.5 della L.P.15/2015 e dall'art. 71 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.
4. Si considera come superficie aziendale l'intera superficie di proprietà dell'azienda ricadente nel territorio del Comune e dei Comuni limitrofi, anche non confinanti, ma con non più di un Comune interposto, avente destinazione d'uso agricola. Alle aziende zootecniche è consentito il conteggio delle aree classificate catastalmente a pascolo avente destinazione silvopastorale o classificate a pascolo nel fascicolo aziendale rilasciato dal Dipartimento Agricoltura e Alimentazione della P.A.T..

5. Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della prima Variante al PRG (19.09.1997), non conformi ai parametri di cui sopra, possono essere ampliati, per garantirne la funzionalità, per una sola volta, fino al 30% della SUN esistente destinata a scopi produttivi per scopi produttivi, fino al 15% della SUN esistente destinata a scopi residenziali e agrituristici per le residenze e l'agriturismo.

Gli ampliamenti dovranno rispettare il limite di altezza di cui al comma 2.

Per gli edifici non più utilizzati a fini agricoli vale quanto previsto dall'art. 36, comma 10, delle presenti Norme.

6. Per tutte le costruzioni dovrà essere curata la scelta dei materiali e degli elementi costruttivi, che dovranno essere tradizionali.

Art. 38 AREE AGRICOLE

1. Oltre a quanto stabilito dal precedente articolo 37, gli interventi nelle aree agricole devono rispettare i seguenti parametri edificatori:

– SUN massima	m ²	500
– aumentabile per le strutture zootecniche a	m ²	583
– altezza massima dell'edificio	m	9,00
– indice di utilizzazione fondiaria	m ² /m ²	0,0083
– rapporto di copertura (Rc) massimo	%	10
– lotto minimo	m ²	5.000
– riducibile a	m ²	2.500
se il nuovo edificio, stalle escluse, si trova entro un raggio di m 150 dal limite degli insediamenti storici ovvero dalle aree di cui al Titolo III.		
– lotto minimo per le strutture zootecniche	m ²	2.500
Superficie aziendale minima:		
– per aziende orticole	m ²	7.500
– per aziende fruttivivicole	m ²	15.000
– per aziende florovivaistiche	m ²	5.000
– per allevamenti di piccoli animali (polli, conigli, ecc.)	m ²	5.000
– per aziende zootecniche	m ²	15.000

2. Gli interventi ammessi sono subordinati all'acquisizione dell'autorizzazione rilasciata dai soggetti di cui all'art. 71 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale e dall'art. 5 della L.P.5/2015.

3. Gli interventi ammessi sull'area, in fase progettuale, devono essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrogeologico – idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito.

Art. 39 ALTRE AREE AGRICOLE

1. Oltre a quanto stabilito nel precedente articolo 37, per gli interventi nelle restanti aree agricole, sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

- Lotto minimo mq	2.500
-------------------	-------

Norme di Attuazione – gennaio 2021

riducibile a 1.500 mq se l'edificio, stalle escluse, si trova entro un raggio di m 100 dal limite degli insediamenti storici ovvero dalle aree di cui al Titolo III.

- Altezza degli edifici max m 9,00
 - SUN massima mq 250
 - SUN massima per le strutture zootecniche mq 333
 - Superficie aziendale minima mq 15.000
 - Per aziende fruttivicole e orticole, superficie aziendale minima mq 5.000
 - Per allevamenti di piccoli animali (polli, conigli, capre, ecc.) sup. aziendale min. mq 5.000
 - Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) 0,017 mq/mq di (applicato alla superficie aziendale).
2. Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della prima Variante al P.R.G. (19.09.1997), non conformi ai parametri di cui sopra, possono essere ampliati, per una sola volta, fino al 30% del volume produttivo per scopi produttivi e fino al 15% del volume residenziale o agri turistico per scopi residenziali o agro turistici; gli ampliamenti dovranno comunque rispettare il limite di altezza sopraccitato.
3. Per tutte le costruzioni dovrà essere curata la scelta dei materiali e degli elementi costruttivi che devono essere tradizionali.

Art. 40 **AZIENDE AGRICOLE**

1. Oltre a quanto stabilito al comma 1 del precedente articolo 37, gli interventi devono rispettare i seguenti parametri edificatori:
- | | | |
|--|--------------------------------|-------|
| - SUN massima | m ² | 1.667 |
| - altezza dell'edificio | m | 10,50 |
| - indice di utilizzazione fondiaria (Uf) | m ² /m ² | 0,05 |
| - lotto minimo | m ² | 2.000 |
2. Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della prima Variante al PRG (19.09.1997), non conformi ai parametri di cui sopra, possono essere ampliati, per garantirne la funzionalità, per una sola volta, fino al 40% della SUN esistente destinata a scopi produttivi per scopi produttivi, fino al 10% della SUN esistente con destinazione diversa per scopi diversi.
Gli ampliamenti dovranno rispettare il limite di altezza di cui al comma 1.
3. Agli immobili realizzati ai sensi dei commi precedenti nonché a quelli ad uso abitativo dell'imprenditore agricolo non può essere mutata la destinazione d'uso fatte salve le eccezioni previste al comma 5 dell'art. 112 della L.P.15/2015.
I predetti immobili ad uso abitativo non possono altresì essere ceduti separatamente dai fondi e dalle strutture produttive aziendali per il medesimo periodo di quindici anni, salva autorizzazione del comune da rilasciarsi in presenza di eventi eccezionali. I vincoli di cui al presente comma sono annotati nel libro fondiario a cura del comune ed a spese del concessionario.

Art. 41 **AREE A BOSCO**

1. Sono aree a bosco quelle occupate da boschi di qualsiasi tipo, secondo la definizione contenuta nelle disposizioni provinciali in materia, e destinate alla protezione del territorio, al mantenimento della qualità ambientale e alla funzione produttiva rivolta allo sviluppo della filiera foresta - legno e degli altri prodotti e servizi assicurati dal bosco.
2. Nell'ambito delle aree a bosco possono essere svolte le attività e realizzati le opere e gli interventi di sistemazione idraulica e forestale, di miglioramento ambientale e a fini produttivi per la gestione dei patrimoni previsti dalle norme provinciali in materia, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri fissati dai piani forestali e montani. Le aree a bosco, inoltre, possono formare oggetto di bonifica agraria e di compensazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 38 delle norme di attuazione del Piano Urbanistico Provinciale approvato con L.P. 27 maggio 2008 n. 5 e s.m.e i., con esclusione dei boschi di pregio individuati dai piani forestali e montani, che costituiscono invarianti ai sensi dell'articolo 8 delle sopracitate norme.
3. Per gli altri edifici è consentita la ristrutturazione edilizia senza ampliamento e senza cambiamenti di destinazione d'uso salvo che per gli scopi di cui sopra.
4. Le strade forestali e pascolive e le piste di esbosco devono rispondere ai requisiti previsti dal DPP 3 novembre 2008 n. 51, Allegato B bis e dall'articolo specifico.

Art. 42 **AREE A PASCOLO**

1. Sono aree a pascolo quelle caratterizzate da prevalente e permanente vegetazione di flora erbacea spontanea così come definite e disciplinate dall'art. 39 del P.U.P. Le parti del territorio occupate da pascoli e prati d'altura sono riservate alla promozione e allo sviluppo della zootecnia e al mantenimento di corretto rapporto tra le zone a bosco e gli spazi liberi delle radure.
2. Nell'ambito delle aree a pascolo sono ammessi interventi edilizi ed urbanistici finalizzati alla realizzazione o riqualificazione di manufatti destinati ad attività zootecniche e all'alloggio degli addetti, ovvero di strutture ed infrastrutture finalizzate alla prima trasformazione dei prodotti della zootecnia. La destinazione agrituristica, ai sensi dell'art. 39 delle Norme di attuazione del PUP, è consentita unicamente nell'ambito del recupero di edifici esistenti.
3. La ristrutturazione, di edifici non vincolati dal D.Lgs. n. 42/2004, e la nuova costruzione, sono consentite solo per realizzare i fabbricati del comma 2, nel rispetto dei seguenti parametri edificatori:

- indice di utilizzazione fondiaria	0,18 mq/mq	stalle
- indice fabbricabilità territoriale	0,0026 mq/mq	abitazioni e strutture complementari
- superficie fondiaria (Sf)	2000 mq	
- SUN massima	917 mq	stalle
- SUN massima	540 mq	abitazioni e strutture complementari

- altezza edificio max 8,50 m

Nel calcolo della Sf minima si computa solo quella destinata a pascolo come risultante dal Fascicolo aziendale.

4. Per gli edifici esistenti destinati alla zootecnia non vincolati dal D.Lgs. 42/2004, è ammesso l'ampliamento del 7% del volume fuori terra esistente al 18.11.1998 senza cambio di destinazione d'uso. Questo volume deve essere integrato con l'esistente e rispettarne i caratteri tipologici, architettonici e costruttivi. Ogni intervento deve essere conforme a quanto previsto al Titolo VII delle norme di attuazione relative alle "Disposizioni e criteri per l'esercizio della tutela ambientale, paesaggistica e culturale".
5. Le nuove recinzioni sono vietate. Per particolari esigenze (per manifesto pericolo e l'incolumità delle persone) possono essere autorizzate quelle che presentano la tipica tipologia tradizionale. Quelle esistenti in pietra devono essere conservate e, qualora si presentino parzialmente crollate o pericolanti, devono essere ripristinate. Nelle zone destinate al contenimento degli animali è ammesso, nella stagione estiva, l'utilizzo del filo pastore a bassa tensione.
6. La ristrutturazione di edifici esistenti diversi da quelli del secondo comma, non vincolati dal D.Lgs. 42/2004, è ammessa solo per migliorarne la funzionalità, senza cambiamenti di destinazione d'uso salvo che per gli scopi del primo comma. Per gli edifici utilizzati storicamente per la fienagione (baiti) è ammessa la ristrutturazione con i limiti indicati al comma 4 dell'art. 78.
7. Nell'area indicata con apposito perimetro, è data la possibilità di realizzare dei box per cavalli con annesso fienile, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
 - ingombro planimetrico massimo delle strutture ml 20,00 x 8,00, ad un unico piano fuori terra (h max m 4,50 misurata a metà falda), colmo parallelo al lato maggiore
 - orientamento dei colmi delle coperture disposto lungo l'asse E/O
 - strutture portanti in legno con piedino in ferro e tamponamenti lignei.

TITOLO V

AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI

Art. 43

STANDARD URBANISTICI

1. All'interno delle aree per servizi ed attrezzature pubbliche è ammessa la realizzazione di ogni tipologia di servizi e di attrezzature pubbliche come previsto dall'art. 59 della L.P. 15/2015.

Art. 44

AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI

DI LIVELLO LOCALE

1. Le aree per attrezzature e servizi pubblici di livello locale sono riservate alle seguenti funzioni:
 - strutture e uffici di enti pubblici e amministrazioni;
 - scuole di ogni tipo, asili nido;
 - strutture socio sanitarie, ospedaliere di ogni tipo;
 - strutture religiose;
 - strutture assistenziali;
 - attrezzature ed impianti sportivi e ricreativi;
 - istituzioni culturali;
 - piazzole elicottero;
 - analoghi.
2. Negli interventi di nuova costruzione sono ammessi solo fabbricati per equipaggiamenti conformi alle funzioni consentite, nel rispetto delle distanze dai confini e dai fabbricati previste dalle norme generali.
3. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, della legge quadro 447/95 e s.m., è fatto obbligo presentare, per il rilascio di idoneo titolo abilitativo e per l'approvazione dei piani attuativi, una valutazione del clima acustico per le aree interessate alla realizzazione di scuole, asili nido, ospedali, case di cura e riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, prossimi alle sorgenti di rumore richiamate al comma 2, dell'art. 8 della Legge 447/95. Dai risultati di tale valutazione gli eventuali interventi di protezione acustica necessari saranno in capo al titolare dell'autorizzazione all'edificazione, in relazione a quanto disposto dall'art. 8 del d.P.R. n. 142/2004.
4. Ai sensi del comma 4 dell'art. 8 di cui al comma precedente, i titoli abilitativi relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività sportive e ricreative, devono contenere una documentazione di impatto acustico.
5. Almeno il 20 % della superficie fondiaria deve essere sistemato a verde con essenze di alto fusto.

Art. 45
VERDE PUBBLICO E PARCHI URBANI

1. Nelle aree riservate a verde pubblico e a parchi urbani è ammessa la formazione di zone attrezzate per il gioco, gli spettacoli all'aperto e i piccoli impianti sportivi con i relativi parcheggi o strutture di servizio. E' consentita la realizzazione di parcheggi pertinenziali interrati ripristinando a verde la superficie di copertura.
2. E' consentita solamente l'edificazione di fabbricati legati alla fruizione ed alla manutenzione del verde, all'accesso ai parcheggi pertinenziali e delle attrezzature di corredo, e cioè di chioschi o attrezzature di servizio per il ristoro, per una SUN complessivo a inferiore a 55 mq e un'altezza massima di m 4,00.
3. Negli edifici privati esistenti sono ammesse solamente la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché le opere di risanamento conservativo.
4. E' comunque vietato l'abbattimento di alberi, di siepi ed elementi naturalistici di particolare valore ambientale senza una comprovata necessità connessa con la manutenzione del patrimonio arboreo.
5. Nell'area in località Pessina, dove sono già presenti attività di tipo ricreativo (scout), dovrà essere mantenuto l'attuale impianto arboreo, limitando il taglio agli esemplari che potrebbero determinare potenziali situazioni di pericolo.
6. Per l'area in località Spiazze ogni opera che comporti l'eliminazione di suolo forestale è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione del Servizio Foreste ai sensi della L.P. 11/2007. In caso di realizzazione di nuovi interventi, si rimanda al rispetto dell'art. 17 delle norme di attuazione della Carta di Sintesi della Pericolosità (CSP)

Art. 46
AREE PER IMPIANTI ED ATTREZZATURE TECNOLOGICHE

1. Le aree per impianti ed attrezzature tecnologiche sono assegnate a strutture e funzioni di servizio alla collettività, quali centraline elettriche e telefoniche, sottostazioni di trasformazione elettriche, depuratori e fosse Imhoff, serbatoi degli acquedotti, stazioni di pompaggio, ricoveri delle macchine e dei materiali per la manutenzione e la pulizia delle strade, attrezzerie e depositi di enti e aziende pubbliche, ripetitori e simili.
2. E' ammessa esclusivamente l'edificazione dei manufatti e dei fabbricati necessari ai servizi di cui al primo comma che devono rispettare le distanze dai confini e dai fabbricati previste dalle norme generali.
3. Le aree di pertinenza di tali impianti e attrezzature vanno sistemate accuratamente a verde attuando i possibili provvedimenti diretti a celare e/o mimetizzare i manufatti e gli impianti.
4. Tali manufatti, purché pubblici e di dimensioni contenute, possono essere realizzati qualsiasi sia la destinazione di zona, nel rispetto delle distanze di cui ai commi precedenti.
5. Per la realizzazione di tali opere di infrastrutturazione del territorio valgono inoltre le disposizioni di cui all'art. 79 della L.P. 15/2015 e del Regolamento urbanistico edilizio provinciale.

Art. 47
DISCARICA INERTI E
CENTRO RACCOLTA MATERIALI

1. Nelle aree per lo smaltimento dei materiali inerti e nei centri di raccolta materiali si applicano le specifiche norme di settore.

Art. 48
AREE CIMITERIALI

1. Le aree cimiteriali indicate con apposita simbologia, sono adibite a cimitero, crematorio e servizi connessi con la sepoltura e possono essere utilizzate per l'ampliamento dei cimiteri esistenti.
2. La realizzazione di cimiteri avviene nel rispetto del T.U. delle leggi sanitarie, del Regolamento di polizia mortuaria DPR 285/90, della L.P. 2/83 e della L.P. 10/98.

Art. 49
NORME GENERALI PER L'AMBIENTAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

1. Tutti gli interventi infrastrutturali vanno progettati ed eseguiti attenendosi a rigorosi criteri di minimo impatto sull'ambiente e sul paesaggio, e adottando le più attente misure di mitigazione per i residui impatti negativi.
2. Nelle aree di tutela paesaggistica e ambientale, negli ambienti d'alta montagna, nelle aree di protezione ambientale dei corsi d'acqua, degli insediamenti, dei manufatti e dei siti di valore paesistico, culturale e naturalistico, la realizzazione di nuovi edifici, linee elettriche di alta e media tensione, gasdotti, impianti per le telecomunicazioni, opere di presa, centraline, cabine di pompaggio e di trasformazione, nonché strade di cantiere e di servizio per le suddette opere, è ammessa solo se risulta accettabile dopo specifiche e specialistiche valutazioni di impatto ambientale e solo a condizione che ogni impatto negativo residuo sia adeguatamente mitigato e ridotto a misure accettabili.
La procedura di V.I.A. si applica comunque secondo le disposizioni di Legge.
3. Su tutte le infrastrutture la segnaletica va contenuta nel minimo tecnicamente necessario. La pubblicità commerciale è ammessa solo all'interno degli insediamenti ed entro gli spazi assegnati allo scopo dall'Amministrazione Comunale.

Art. 50
INFRASTRUTTURE STRADALI

1. Il P.R.G. individua le seguenti categorie funzionali di strade pubbliche, a seconda della loro rilevanza urbanistica:
III - categoria
IV - categoria
V - categoria e altre strade

La cartografia indica, per ciascuna categoria di strade, se si tratta di strade esistenti sufficienti e confermate, di strade esistenti da migliorare e potenziare, o di strade nuove di progetto.

2. A ciascun tipo di strada sono assegnate le sezioni tipo riportate nell'allegata tabella 4.

La piattaforma stradale comprende la carreggiata, le banchine; sono esclusi le piazzole di sosta, i marciapiedi, gli arginelli, le scarpate e tutto quanto esterno al limite della strada.

3. Nelle aree assegnate alle strade veicolari, agli spazi a servizio della mobilità e nelle fasce di rispetto è vietata qualsiasi edificazione, anche sotto il livello naturale del terreno, ad esclusione di quella relativa alle opere di infrastrutturazione del territorio, alle opere per gli accessi agli edifici e ai fondi, agli impianti tecnologici a rete.
4. Per le fasce di rispetto stradali, ove non riportate in cartografia valgono, le distanze indicate nell'allegata tabella 3.
5. I tracciati e le dimensioni delle strade del P.R.G. sono da ritenersi indicativi. La loro definizione avverrà in sede di progettazione esecutiva nella quale potranno essere previste particolari soluzioni di dettaglio.
Gli interventi di allargamento e di rettifica delle strade esistenti devono avvenire all'interno delle relative fasce di rispetto stradali.
6. L'eventuale assenza nella cartografia del P.R.G. di indicazioni circa la rettifica, l'allargamento, il miglioramento di tratti stradali esistenti non pregiudica in alcun modo la possibilità per la Pubblica Amministrazione di provvedervi per accertate esigenze di pubblica utilità.
Gli interventi di allargamento e di rettifica delle strade esistenti devono avvenire all'interno delle relative fasce di rispetto stradali.
7. Fuori dagli insediamenti e nel territorio aperto è ammessa la costruzione di strade veicolari minori non previste dal P.R.G., ai sensi dell'art. 113 della L.P. 15/2015, purché siano a traffico controllato e a condizione che:
- il traffico sia consentito esclusivamente a servizio delle funzioni assegnate a ciascuna area e a ciascun tipo di insediamento;
 - abbiano larghezza massima di m 2,50 con banchina ampia al massimo m 0,50;
 - le piazzole non siano più larghe di m 3,00 né disposte a meno di m 200 l'una dall'altra;
 - il convogliamento delle acque superficiali avvenga adottando idonei accorgimenti tecnici;
 - gli incroci con i sentieri e le altre strade minori locali esistenti siano accuratamente sistemati;
 - non sia modificato il regime esistente delle acque superficiali e in sottosuolo se non per migliorarne le attuali condizioni;
 - sia evitato ogni impatto negativo sul paesaggio e sull'ambiente, assumendo tutte le necessarie misure di mitigazione per gli eventuali impatti non eliminabili.
8. Per queste strade sono vietate le esecuzioni di muri e manufatti stradali in cemento armato a vista nonché l'adozione di muri di sostegno, parapetti o recinzioni in cemento o in ferro.

Ogni potenziamento e/o previsione progettuale di strade locali dovrà avere, se del caso, adeguato innesto lungo la viabilità di competenza provinciale, la cui eventuale

realizzazione dovrà essere preventivamente concordata con il Servizio Gestione Strade.

9. L'innesto del traffico veicolare sulla viabilità di competenza provinciale, proveniente da aree destinate a parcheggio, dovrà avvenire in punti localizzati e in posizione tale da non determinare pericolo per la sicurezza stradale.
10. Qualora gli interventi previsti riguardino sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali, dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Art. 51

PARCHEGGI PUBBLICI

1. Nelle aree indicate come parcheggi pubblici è consentita esclusivamente la realizzazione di strutture destinate alla sosta degli autoveicoli, secondo i parametri previsti dalla Tabella A del Regolamento urbanistico edilizio provinciale, con la realizzazione di aree a verde attrezzato al servizio della sosta degli utenti del parcheggio stesso.
2. I parcheggi possono essere realizzati a livelli diversi da quello del suolo.
3. Nel sottosuolo sono sempre consentiti i parcheggi pertinenziali degli edifici esistenti.
4. Tali strutture dovranno essere verificate preliminarmente sotto il profilo degli impatti acustici indotti e risultare compatibili con i limiti definiti dal DPCM 14 novembre 1997.
5. Per tutte le aree destinate a parcheggio, esistenti e di previsione, si dovranno adottare idonei sistemi controllati di allontanamento delle acque meteoriche.
6. L'innesto del traffico veicolare sulla viabilità di competenza provinciale, proveniente da aree destinate a parcheggio, dovrà avvenire in punti localizzati e in posizione tale da non determinare pericolo per la sicurezza stradale. Ove possibile dovrà essere evitata la creazione di nuovi accessi diretti dalla strada provinciale sfruttando la viabilità locale esistente.
7. Il vincolo di destinazione pubblica (parcheggio di progetto) introdotto con la Variante al PRG 2012 sull'area posta alla confluenza della S.P. per S. Barbara e la via dei Prai de la Rì non viene reiterato in questa sede e pertanto decadrà allo scadere dei 10 anni dalla apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Per tale area vale quanto indicato dall'art. 48 della L.P.15/2015. Su tale area, eventuali interventi, in fase progettuale, devono essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrogeologico – idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito.

Art. 52
PERCORSI PEDONALI E CICLOPEDONALI

1. I percorsi ciclabili ed i percorsi pedonali sono individuati con appositi simboli sulla cartografia di piano e le aree ad essi destinati sono inedificabili per una larghezza di 2,00 m dall'asse indicato in cartografia oppure dal limite della strada di cui all'articolo precedente.
2. Nella loro realizzazione deve essere comunque garantito l'accesso ai fondi agricoli.
3. Le misure trasversali dei percorsi ciclabili e pedonali possono essere aumentati per uniformarsi alle disposizioni tecniche vigenti in materia.
4. Oltre ai tracciati di cui al comma 1, sono sempre ammessi quelli realizzati ai sensi dell'art. 4 della L.P. 12/2010.

TITOLO VI

PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE

Art. 53

DISCIPLINA DEL SETTORE COMMERCIALE

1. Le presenti disposizioni costituiscono adeguamento della disciplina urbanistica del piano regolatore generale alla normativa provinciale in materia di commercio ai sensi della L.P. 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010), nonché alle relative disposizioni attuative stabilite con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 01 luglio 2013 (criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale e Allegato parte integrante) di seguito: criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
2. Qualora le disposizioni normative richiamate dovessero subire delle modifiche, l'adeguamento avverrà d'ufficio senza necessità di adottare alcuna variante d'adeguamento.

Art. 54

TIPOLOGIA COMMERCIALE E DEFINIZIONI

1. Per i fini di cui alla presente disciplina, le definizioni degli esercizi di vendita sono descritte nei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui alla deliberazione n. 1339 del 1 luglio 2013 e s.m.e i. Ulteriori specificazioni sono contenute nel Decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013 n. 6-108/Leg. e ss. mm.. In particolare si intendono medie strutture di vendita gli esercizi al dettaglio aventi superficie di vendita superiore a 150 metri quadrati e fino a 800 metri quadrati.
2. Ai fini delle presenti disposizioni, il trasferimento di strutture di vendita al dettaglio già attivate, equivale all'apertura di nuovi esercizi commerciali.

Art. 55

LOCALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE COMMERCIALI

1. Sul territorio del comune, fermo restando quanto stabilito dai successivi commi, è ammesso solo l'insediamento di esercizi di vicinato, di medie strutture di vendita e l'attività di commercio all'ingrosso.
2. Negli insediamenti storici, individuati nella cartografia del piano regolatore, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi commerciali di qualsiasi tipologia e superficie, quindi anche di grandi strutture di vendita e di centri commerciali al dettaglio. Rimane comunque fermo il rispetto delle disposizioni in tema di tutela dei centri storici e dei parametri edilizi delle presenti norme di attuazione nonché di ogni altra prescrizione derivante dalle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

3. L'insediamento delle grandi strutture di vendita e di centri commerciali nell'ambito degli edifici soggetti alla categoria del restauro e di quelli vincolati ai sensi del Decreto legislativo n. 42/2004, è subordinato alla presentazione di uno specifico studio che illustri gli impatti diretti, indiretti ed indotti, sia quelli ambientali che tecnico-realizzativi determinati dall'intervento.
4. All'esterno degli insediamenti storici, in tutte le aree compatibili con la destinazione commerciale, nel rispetto dei parametri stabiliti dalle disposizioni delle presenti norme di attuazione per le singole aree, nonché nel rispetto dei vincoli dettati dal Piano urbanistico provinciale, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita.
5. Non sono compatibili con la destinazione commerciale le seguenti aree:
 - a) aree di servizio viabilistico
 - b) aree per attività agro-silvo-pastorali, fermo restando le disposizioni di cui all'art. 57
 - c) aree per attrezzature e servizi pubblici
 - d) aree a verde privato e servizi alla residenza
 - e) fasce di rispetto.

Art. 56

ATTIVITA' COMMERCIALE NELLE AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO

1. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale è ammessa l'attività di commercializzazione dei relativi prodotti, nonché di prodotti affini nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Piano regolatore e fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento, come stabilito dall'articolo 33, comma 2 delle norme di attuazione del PUP.
2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale sono inoltre ammessi esercizi commerciali sia al dettaglio che all'ingrosso nei seguenti casi:
 - a) esercizi di commercio per la vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP;
 - b) esercizi di commercio per la vendita di autoveicoli alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 33, comma 6, lettera c), delle norme di attuazione del PUP.

Art. 57

VENDITA DEI PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

1. Sul territorio comunale sono ammesse attività di vendita dei propri prodotti agricoli nel rispetto del Piano urbanistico provinciale e nei limiti previsti dall'art. 2135 del Codice Civile e dal Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e ss.mm. (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001).

Art. 58
ATTIVITA' COMMERCIALI ALL'INGROSSO

1. Il commercio all'ingrosso è ammesso nelle medesime zone in cui è compatibile l'attività commerciale al dettaglio qualora esercitato congiuntamente con il commercio al dettaglio stesso.
2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale sono ammessi esercizi al dettaglio e all'ingrosso sia congiuntamente che da solo, di qualsiasi dimensione, limitatamente alla vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP.
3. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale il commercio all'ingrosso di merceologie diverse da quelle del comma 2, può essere esercitato solo singolarmente e cioè in assenza di commercio al dettaglio.

Art. 59
AREE COMMERCIALI AL DETTAGLIO

1. Sono zone destinate ad accogliere le attività commerciali al dettaglio e le attività compatibili con il commercio come pubblici esercizi ed altre attività paracommerciali, quali servizi bancari, assicurativi, turistici, uffici, servizi artigianali alle persone e simili, attività di sviluppo e ricerca nella information technology, con esclusione della residenza anche se al servizio dell'attività insediata.
2. Sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

– Lotto minimo (LM)	m ²	1.000
– Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)	m ² /m ²	0,67
– Rapporto di copertura (Rc) massimo	%	50
– Rapporto di utilizzo dell'interrato (Rui) massimo	%	70
– Altezza della facciata	m	10,00
– Altezza dell'edificio	m	10,75
– Numero dei piani	n.	4
3. Almeno il 10 % della superficie fondiaria deve essere sistemato a verde con essenze di alto fusto.

Art. 60
SPAZI DI PARCHEGGIO

I parcheggi pertinenziali destinati alle attività commerciali devono possedere le caratteristiche stabilite dal punto 10 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Lo standard a parcheggio degli esercizi commerciali al dettaglio è stabilito dalle disposizioni di cui ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, in particolare:

- a) all'interno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 2.2 dei criteri;
- b) all'esterno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 3.2 dei criteri;

L'estensione o la variazione del settore merceologico oppure la modifica della tipologia distributiva sono consentite solo nel caso in cui per l'intera superficie di vendita siano rispettate le dotazioni di parcheggi pertinenziali stabiliti dalle presenti norme in relazione ai diversi settori merceologici in cui operano. Nei casi in cui tali variazioni non siano soggette a permesso di costruire o a presentazione di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della legge urbanistica provinciale, il rispetto delle dotazioni di parcheggi pertinenziali è provato da certificazione di un tecnico abilitato a corredo della SCIA presentata al comune ai sensi della legge provinciale sul commercio. Nei casi di interventi di ristrutturazione edilizia di edifici già destinati a commercio al dettaglio, per la medesima destinazione commerciale e nel rispetto della superficie commerciale preesistente, sono fatte salve le preesistenti dotazioni di parcheggi pertinenziali se, attraverso una specifica e documentata relazione tecnica, è dimostrata l'impossibilità di rispettare le dotazioni di parcheggi pertinenziali stabiliti dalle presenti norme.

Per gli insediamenti destinati al commercio all'ingrosso esercitato in maniera autonoma (cioè non congiuntamente al dettaglio) è previsto uno spazio di parcheggio come stabilito dall'Allegato 3 alla deliberazione n. 2023 del 3 settembre 2010 e ss. mm. (tabella A – Categoria C1).

L'attività commerciale multiservizio di cui all'articolo 61 della legge provinciale n. 17 del 2010 è esentata dalla realizzazione dei parcheggi.

Art. 61

ALTRE DISPOSIZIONI

Tutti gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a mq 250 devono garantire la presenza di servizi igienici come prescritto dai punti 2.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Per le grandi strutture di vendita valgono le disposizioni stabilite dal punto 6.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

All'esterno degli insediamenti storici, il rilascio del titolo edilizio per nuove costruzioni e demolizioni con ricostruzione destinate all'apertura e all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita, con superficie di vendita superiore a mq 500, è subordinato al rispetto dei parametri edilizi di cui al primo paragrafo del punto 3.3 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 62

RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI INSEDIAMENTI ESISTENTI

Al fine del risparmio di territorio e del recupero e riqualificazione territoriale, paesaggistica, ambientale ed architettonica di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all'apertura o all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita in edifici esistenti, all'esterno degli insediamenti storici, vale quanto stabilito dal punto 3.5 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 63

**AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI
ENTRO LA SOGLIA DIMENSIONALE MASSIMA**

L'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale si applicano le disposizioni stabilite dai punti 3.2, 3.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Nel caso di ampliamento di medie strutture di vendita attivate da almeno 5 anni, si applicano le disposizioni stabilite dal punto 3.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 64

**AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI
OLTRE LA SOGLIA DIMENSIONALE E DELLE GRANDI STRUTTURE DI
VENDITA ESISTENTI**

L'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e delle grandi strutture di vendita è consentito decorsi almeno cinque anni dalla data di attivazione dell'esercizio a seguito dell'apertura o dell'ultimo ampliamento ed entro il limite massimo per ciascun ampliamento del 20 per cento della superficie precedentemente autorizzata, nel rispetto delle disposizioni stabilite con il punto 6.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 65

**CRITERI SPECIFICI NEL CASO DI AMPLIAMENTO E DI
RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI DISMESSI**

Nell'ottica del risparmio del consumo di territorio e della riqualificazione territoriale, paesaggistica o ambientale per gli interventi finalizzati all'ampliamento delle grandi strutture di vendita o delle medie strutture di vendita oltre la soglia dimensionale, riutilizzando edifici dismessi da sottoporre ad interventi organici di riqualificazione anche sotto il profilo tipologico ed architettonico, si applica il punto 6.5, secondo capoverso, dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 66

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Per la Valutazione di impatto ambientale valgono le disposizioni di cui al punto 9 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

ART. 67
AREE COMMERCIALI

1. Nelle aree commerciali, fatte salve le attività in atto, sono ammessi fabbricati quali negozi e mercati, studi professionali e Uffici pubblici e privati, banche, ecc. nonché centri di divertimenti. Non è ammessa la nuova costruzione di fabbricati residenziali, produttivi, agricoli e rustici.
2. Oltre alle indicazioni contenute negli specifici cartigli, sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:
 - Rapporto di copertura max % 50
 - Rapporto di utilizzo dell'interrato % 60
 - Verde privato min. % 30

TITOLO VII

AREE DI RISPETTO - TUTELA E PROTEZIONE

Art. 68

FASCE DI RISPETTO

1. A tutela di elementi territorialmente significativi o per ragioni di sicurezza, di igiene ecc. sono stabilite opportune fasce non edificabili.
2. Gli edifici esistenti nelle fasce di rispetto possono essere ristrutturati e ampliati nel rispetto delle specifiche norme; le possibilità di ampliamento dei fabbricati previsto dal D.P.G.P.909 del 03.02.1995 e s.m. si applicano anche all'interno delle zone di cui al Titolo III delle presenti norme.
3. Nelle fasce di rispetto sono consentite tutte le forme di utilizzazione del suolo compatibili con le funzioni di vincolo delle fasce stesse, nell'ambito della zonizzazione stabilita.
Le aree entro le fasce di rispetto si computano ai fini della densità fondiaria, del rapporto di copertura e della superficie minima del lotto.
Per ogni tipo di intervento ricadente in fascia di rispetto ferroviario, vale quanto prescritto dal D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980, art. 49.
4. Qualora non riportate in cartografia, le ampiezze delle fasce di rispetto sono riportate nelle tabelle 3, 5.
Le indicazioni cartografiche prevalgono su quelle delle tabelle citate.

Art. 69

FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE

1. Sono aree destinate a preservare dall'edificazione una fascia di territorio lungo tutto il perimetro del cimitero, compreso l'eventuale ampliamento.
2. Nelle fasce di rispetto cimiteriale sono ammessi gli interventi previsti dall'art. 62 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e dall'art. 9 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

Art. 70

FASCE DI RISPETTO STRADALE

1. Le ampiezze delle fasce di rispetto a protezione del nastro stradale, se non individuate graficamente sulla cartografia del P.R.G., sono quelle risultanti dalla allegata tabella 3.
Non sono previste fasce di rispetto per la viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o insediamenti.
2. In presenza del progetto esecutivo la strada, al fine della determinazione dell'ampiezza delle fasce di rispetto, è classificata strada esistente.
3. Previo parere della Commissione edilizia comunale per gli edifici esistenti nelle fasce di rispetto stradale è consentito l'ampliamento previsto dalle norme di zona.

Qualora la norma di zona non specifichi l'entità dell' ampliamento, l'entità massima dello stesso è del 20% del volume urbanistico (Vt) e comunque entro il limite ammesso per gli interventi di ristrutturazione edilizia. L'ampliamento non dovrà avvicinarsi al ciglio stradale più dell'edificio stesso e gli eventuali nuovi accessi non dovranno creare pregiudizio alla sicurezza della circolazione.

4. Per quanto non precisato nel seguente articolo valgono le indicazioni contenute nelle delibere della G.P. G.P. n. 909 d.d. 03.02.1995, come modificata con deliberazione n. 890 d.d. 05.05.2006, n. 1427 d.d. 01.07.2011 e s. m..

TITOLO VIII

AMBITI DI TUTELA E PROTEZIONE

Art. 71

AREE DI DIFESA PAESAGGISTICA

1. Le aree di difesa paesaggistica delimitate in cartografia hanno la funzione di proteggere il quadro degli insediamenti, dei manufatti e dei siti meritevoli di salvaguardia sotto il profilo paesaggistico, culturale, ambientale e funzionale; le nuove edificazioni, entro e fuori terra, sono vietate, comprese tettoie aperte e simili ad eccezione dei manufatti di limitate dimensioni previsti dal D.P.P. n. 8-40/Leg. di data 08 marzo 2010.
2. Sono consentite le opere di infrastrutturazione del territorio e la realizzazione degli impianti fissi di telecomunicazione nelle aree individuate dal P.R.G..
3. Sono ammessi interventi di ripristino e rifacimento dei muri di sostegno dei terrazzamenti mantenendo le caratteristiche costruttive originarie o in alternativa utilizzando la tecnica del finto secco, secondo le indicazioni contenute nel Repertorio delle soluzioni progettuali.
4. E' consentita la ristrutturazione e la sostituzione edilizia, anche con accorpamento e ampliamento dei volumi, sugli edifici esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme.
5. Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme, possono essere ampliati, per garantirne la funzionalità, per una sola volta, nel rispetto dei seguenti parametri:
 - Aumento massimo della superficie utile netta (SUN) % 15
 - Aumento massimo del volume interrato (Vi)
(quando in rapporto di funzionalità con l'edificio in superficie % 100)Il nuovo volume interrato dovrà essere ricoperto da uno strato di terreno vegetale di almeno cm 40.
8. Le modifiche della destinazione d'uso sono consentite solo qualora sia accertata la realizzazione dell'urbanizzazione primaria necessaria.
9. Queste aree sono considerate "zone sensibili" ai fini dell'impatto ambientale per ogni opera di infrastrutturazione.
10. Gli indici urbanistici delle zone ricadenti nelle aree di difesa paesaggistica possono essere utilizzati per le aree omogenee non vincolate.

Art. 72

INVARIANTI

Costituiscono invarianti gli elementi territoriali meritevoli di tutela e valorizzazione, elencati nel comma 2 dell'art. 8 delle norme di attuazione del PUP.

Art. 73
AREE DI TUTELA AMBIENTALE PROVINCIALE

1. Sono indicate le aree dove la tutela ambientale è esercitata dalla P.A.T., a norma della legislazione vigente in materia.
2. In queste aree gli usi del suolo e i parametri urbanistici ed edilizi ammessi sono quelli indicati dal P.R.G. per le diverse zone che vi ricadono, da esercitarsi in coerenza con i criteri di tutela paesaggistico ambientale richiamati nella Variante al PUP 2000.

Art. 74
FIUMI E TORRENTI
AREE DI PROTEZIONE DEI CORSI D'ACQUA

1. Sono le aree occupate dai fiumi e dai torrenti.
Tutti gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico dei corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle Acque Pubbliche o nell'ambito del demanio idrico provinciale debbono sottostare al dettato della L.P. 8 luglio 1976 n. 18 e s.m.e i. e del relativo Regolamento di attuazione.
Gli interventi in fregio ai corsi d'acqua devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della L.P. 11/2007 mentre quelli relativi alla sistemazione idraulico-forestale compresa la manutenzione devono rispettare i contenuti dell'art. 89 della medesima legge. Inoltre, gli interventi effettuati sui corsi d'acqua devono rispettare i contenuti degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme del PGUAP.
2. In generale valgono i seguenti criteri:
3. Nelle aree di protezione dei corsi d'acqua è vietato procedere ad escavazioni ed estrazioni di inerti se non laddove indicato dal P.R.G.. Quelle esistenti e non conformi al P.R.G. vanno programmate in vista del loro esaurimento a breve termine.
4. Gli impianti di piscicoltura possono essere eseguiti solo in posizioni defilate dalle viste principali. I relativi bacini vanno mascherati con alberature di essenze locali e siepi, e armonizzati alla topografia dei siti, riducendo al minimo i movimenti di terreno necessari alla costruzione e alla gestione delle attività ittiche.
5. Al di fuori degli insediamenti, entro le aree di protezione dei corsi d'acqua è vietato aprire nuove strade veicolari e tenere parcheggi se non dove indicato dal P.R.G.. L'accesso ai corsi d'acqua con mezzi motorizzati è vietato se non per ragioni di servizio.
6. Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della prima Variante al PRG (19.09.1997), possono essere ampliati, per garantirne la funzionalità, per una sola volta, nel rispetto dei seguenti parametri:

–Aumento massimo della superficie utile netta (SUN)	10 %
- Aumento massimo del volume interrato (Vi)	10 %

(quando in rapporto di funzionalità con l'edificio in superficie)
Il nuovo volume interrato dovrà essere ricoperto da uno strato di terreno vegetale di almeno cm 40.

Non è consentita la ricostruzione dopo la demolizione.

Art. 75

AREE DI PROTEZIONE FLUVIALE: AMBITI DI INTERESSE ECOLOGICO, AMBITI DI INTERESSE PAESAGGISTICO

1. Le aree di protezione fluviale, che si suddividono in ambiti di interesse ecologico e ambiti di interesse paesaggistico, sono individuati dal Piano Territoriale della Comunità della Vallagarina (PTC).
2. Negli ambiti di interesse ecologico, sono consentiti gli interventi ammessi dall'art. 3 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale della Comunità della Vallagarina (PTC).
3. Negli ambiti di interesse paesaggistico, sono consentiti gli interventi ammessi dall'art. 4 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale della Comunità della Vallagarina (PTC).
4. Gli interventi ammessi dalla destinazione di zona del PRG devono essere realizzati nel rispetto dei criteri paesaggistici previsti dall'art. 4 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale della Comunità della Vallagarina (PTC).
5. Per la rilevanza svolta al servizio del tempo libero dalla ciclabile "Adige" sono consentite la sua conservazione all'interno del parco e tutte le opere di miglioria, purché di modesta entità e compatibili con la funzionalità ecologica di detti ambiti. Per gli edifici esistenti sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione senza aumento di volume. Non è consentita la ricostruzione dopo la demolizione.
6. In tali aree è consentita la realizzazione di attrezzature tecnologiche nonché strutture per scopi idroelettrici.
7. L'eventuale individuazione di zone per la fruizione pubblica va necessariamente verificata sotto il profilo della sicurezza rispetto al pericolo idraulico.
8. Per gli edifici esistenti sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione senza ampliamento di volume.
Non è consentita la ricostruzione dopo la demolizione.

Art. 76

AREE AD ELEVATA INTEGRITA'

1. Sono indicate come aree ad elevata integrità le parti del territorio nelle quali per ragioni altimetriche, topografiche, geomorfologiche, di natura del suolo e di accessibilità, non si possono svolgere attività produttive con insediamenti stabili.
2. Nelle aree ad elevata naturalità è ammessa solo la realizzazione di manufatti speciali finalizzati alla sicurezza e al presidio civile del territorio, nonché di opere e infrastrutture di interesse generale.
L'edificazione privata è vietata.
3. Nelle aree ad elevata naturalità, oltre al recupero ed al mantenimento della viabilità esistente, è ammessa la costruzione di sentieri nuovi, purché dotati delle necessarie

attrezzature e della segnaletica indispensabile, sempreché ben inserite nell'ambiente.

4. Qualora sulle aree ad elevata naturalità siano previsti ulteriori vincoli (Riserve naturali provinciali, aree di protezione fluviale, ecc.) prevale il vincolo più restrittivo.

Art. 77

AREE DI TUTELA ARCHEOLOGICA

Su tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (es. reti tecnologiche, impianti di irrigazione, ecc.) disciplinate dalla L.P. 26/1993 e ss.mm., ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, si applicano le disposizioni previste dal comma 3 bis dell'art.14 della L.P. 26/1993 e ss.mm., secondo quanto disposto dall'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 (verifica preventiva del rischio archeologico).

Art. 78

MANUFATTI E SITI DI INTERESSE CULTURALE, NATURALISTICO E STORICO

1. In tale definizione sono ricompresi:
 - a) le grotte, gli elementi geologici e geomorfologici (riportati sulle tavole del Sistema Insediativo Produttivo ed Infrastrutturale), i beni ambientali (riportati sulle tavole del Sistema Ambientale) di cui alla Tabella 8;
 - b) gli immobili isolati dipendenti da funzioni tradizionali, ivi comprese quelle decadute o sostituite, caratterizzati dal loro valore intrinseco e che meritano di essere conservati.
 - c) i beni culturali di cui al D. Lgs. n. 42/2004, riportati nella Tabella 9 e sulle tavole del Sistema Ambientale, nonché quelli di cui al successivo art. 79;
 - d) i manufatti e siti di interesse storico riportati sulle tavole del Sistema Insediativo Produttivo ed Infrastrutturale. Il patrimonio storico legato agli eventi bellici della prima guerra mondiale vale quanto riportato nel seguente art. 79, è tutelato ai sensi della L. 7 marzo 2001, n. 78 e dall'art. 11 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli interventi ammessi sono quelli previsti dall'art. 1 della legge soprarichiamata previa comunicazione alla Soprintendenza competente per territorio così come stabilito dall'art. 2. L'art. 9 inoltre dispone che venga data comunicazione di eventuali ritrovamenti di reperti mobili o di cimeli di valore storico e documentario.
2. L'esatta individuazione degli elementi vincolati è quella dei provvedimenti di vincolo se esistenti.
3. Per i siti ricompresi nel punto a) del comma 1, sono ammessi interventi di manutenzione e ripristino.
4. Per gli immobili ricompresi nel punto b) del comma 1, sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 77 comma 1 lett. e) della L.P. 15/2015 con aumento massimo della SUN del 15%, senza demolizione e nel rispetto della tipologia e dei materiali originari.
5. Per i beni di cui al punto c) del comma 1, sono ammessi interventi di manutenzione e restauro di cui all'art. 29 del D. Lgs. n. 42/2004. Le pertinenze degli edifici, non sono edificabili eccetto la realizzazione di legnaie, depositi e tettoie di cui all'art. 11.

6. Per i manufatti e siti di interesse storico di cui al punto d) sono ammessi i soli interventi di restauro e per essi è obbligatorio il mantenimento della posizione che può essere modificata solo per inderogabili esigenze legate alla viabilità o alla realizzazione di opere pubbliche; di essi è in ogni caso vietata la demolizione.
7. Le aree di pertinenza rientranti nei siti di interesse storico culturale e naturalistico si assimilano a quelle normate dall' art. 24 con l'eccezione prevista al precedente comma 4.
8. Il PRG individua con apposita simbologia i manufatti, gli spazi aperti e i beni storico artistici dichiarati di interesse culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio". L'individuazione cartografica dei beni oggetto di tutela è puramente indicativa e riporta la situazione rilevata alla data di approvazione del PRG. La verifica della sussistenza del vincolo dovrà pertanto essere accertata mediante verifica tavolare.
9. Sui manufatti e negli spazi aperti dichiarati di interesse culturale, vincolati direttamente o indirettamente, dal D.Lgs. 42/2004 ciascun intervento è soggetto al preventivo nulla osta della Soprintendenza per i beni culturali della Provincia e alle procedure autorizzative previste dal D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

Art. 79

BENI CULTURALI

1. Ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, sono considerati come beni culturali:
 - oltre ai vincoli diretti e indiretti rilevabili sia cartograficamente sugli elaborati di piano che tavolarmente iscritti sul foglio C, relativo alle particelle edificiali e fondiari vincolate, vi sono categorie di immobili che, a prescindere dall'intavolazione del vincolo, devono essere sottoposti a verifica di interesse culturale. In particolare, ai sensi dell'art. 12 D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, sono sottoposti a verifica di interesse culturale gli immobili aventi più di settant'anni, di proprietà di enti o istituti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro (a questa fattispecie potrebbero appartenere malghe, opifici, mulini, baite ed edifici simili, ecc).
 - sono considerati beni culturali ai sensi dell'art. 10 comma 4 lettere f) e g) del decreto legislativo citato, anche le ville i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico e le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico.
 - ai sensi dell'art. 11 del Codice inoltre, sono beni culturali oggetto di specifiche disposizioni di tutela, qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista. Queste fattispecie di beni culturali sono soggetti alla preventiva autorizzazione del Soprintendente solo in caso di spostamento o di intervento che possa portare alla perdita del bene mentre non lo sono qualora su di essi si intenda procedere con interventi di restauro, ai sensi dell'art. 50 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
 - gli elementi che caratterizzano e qualificano la scena urbana (fronti di pregio e vincoli puntuali di cui all'art. 28 e manufatti di interesse culturale e storico di cui all'art. 90 qualora siano di proprietà pubblica ed hanno più di settant'anni, devono sottostare alla verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del sopracitato

Codice, mentre se sono di proprietà privata potrebbero sottostare all'art. 11, punto 1, lettera a) e al collegato art. 50 – Distacco di beni culturali del Codice, secondo il quale non è da richiedere autorizzazione per gli interventi di restauro, ma solo per interventi che contemplino lo spostamento del bene.

- i manufatti legati alla prima guerra mondiale tutelati ai sensi sia dell'art. 11 punto 1, lettera i) del Codice che della specifica L. 7 marzo 2001, n. 78. In particolare la L. 78/2001 riconosce il valore storico e culturale delle vestigia della Prima guerra mondiale, come elencate all'art. 1, comma 2, e ne promuove la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione. L'art. 1, comma 5, vieta gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche di tali beni. L'art. 9 dispone che venga data comunicazione di eventuali ritrovamenti di reperti mobili o di cimeli di notevole valore storico o documentario. L'art. 2, comma 3, dispone che i soggetti, pubblici o privati che intendono provvedere agli interventi di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all'art. 1, debbono darne comunicazione, corredata dal progetto esecutivo e di atto di assenso del titolare del bene, almeno due mesi prima dell'inizio delle opere, alla Soprintendenza competente per territorio. Gli interventi ammessi sono quelli previsti dall'art. 1 della legge soprarichiamata previa comunicazione alla Soprintendenza competente per territorio così come stabilito dall'art. 2. L'art. 9 inoltre dispone che venga data comunicazione di eventuali ritrovamenti di reperti mobili o di cimeli di valore storico e documentario.

Art. 80

SITI INQUINATI E SITI BONIFICATI

1. Tali aree che comprendono sia i siti inquinati soggetti a bonifica e recupero di cui all'art. 77 bis del TULP in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, che quelli bonificati, sono rispettivamente individuate sulle tavole di piano con distinta grafia.

I siti bonificati presenti nel territorio comunale sono:

SIB 1, ex discarica RSU - loc. Prà da Lac

SIB 2, ex discarica RSU – loc. Prà da Lac

SIB 3, ex discarica RSU – loc. S. Croce.

2. Per tali siti valgono le seguenti disposizioni:
 - è necessario vengano isolati dall'ambiente esterno con la realizzazione di idonei sistemi di confinamento che devono essere preservati e mantenuti integri nel tempo, in quanto siti di smaltimento definitivo di rifiuti;
 - è vietato qualsiasi intervento invasivo che possa comportare la movimentazione e l'intercettazione dei rifiuti o comunque tutte quelle utilizzazioni del suolo che, in qualunque modo, possano ostacolare o interferire con eventuali azioni di bonifica determinate da successive esigenze di tutela ambientale;
 - la destinazione d'uso ammessa è quella prevista dal Piano di ripristino ambientale.
7. La destinazione d'uso ammessa per le ex discariche di rifiuti è quella prevista dal Piano di ripristino ambientale, può essere agricola ma non per destinazione di

produzioni alimentari umane e zootecniche, ai sensi del comma 3 dell'allegato 2 del D.Lgs. n. 36/2003.

8. Esclusivamente per quanto riguarda le discariche per rifiuti inerti, tale limitazione è parzialmente superata dall'art. 102-quater del TULP, comma 11 il quale prevede che successivamente alla data di entrata in vigore del citato comma e nelle quale siano conferiti esclusivamente i rifiuti elencati nella tabella annessa all'art. 5 del D.M. 308/2005, l'eventuale ricostituzione della copertura vegetale può prevedere anche la piantumazione di specie vegetali e colturali destinate a produzioni alimentari, umane e zootecniche.

Art. 81

AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO (FORESTALE)

1. Le aree sottoposte a vincolo idrogeologico-forestale ai sensi della L.P. 11/2007 sono soggette al rispetto delle norme da tale legge dettate e dal conseguente Regolamento di attuazione.
2. La cartografia del sistema ambientale riporta i limiti indicativi di dette aree; l'esatto limite deve essere verificato presso gli Uffici forestali competenti.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 82

DEROGA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE O IMPIANTI PUBBLICI O DI INTERESSE PUBBLICO

1. Solo eccezionalmente, il Sindaco, previa deliberazione del Consiglio comunale e nel rispetto delle vigenti leggi, ha facoltà di derogare alle disposizioni contenute negli elaborati e nelle norme del P. R. .G. limitatamente ai casi di opere e di impianti pubblici o di interesse pubblico.

Art. 83

EDIFICAZIONI IN CORSO DI REALIZZAZIONE

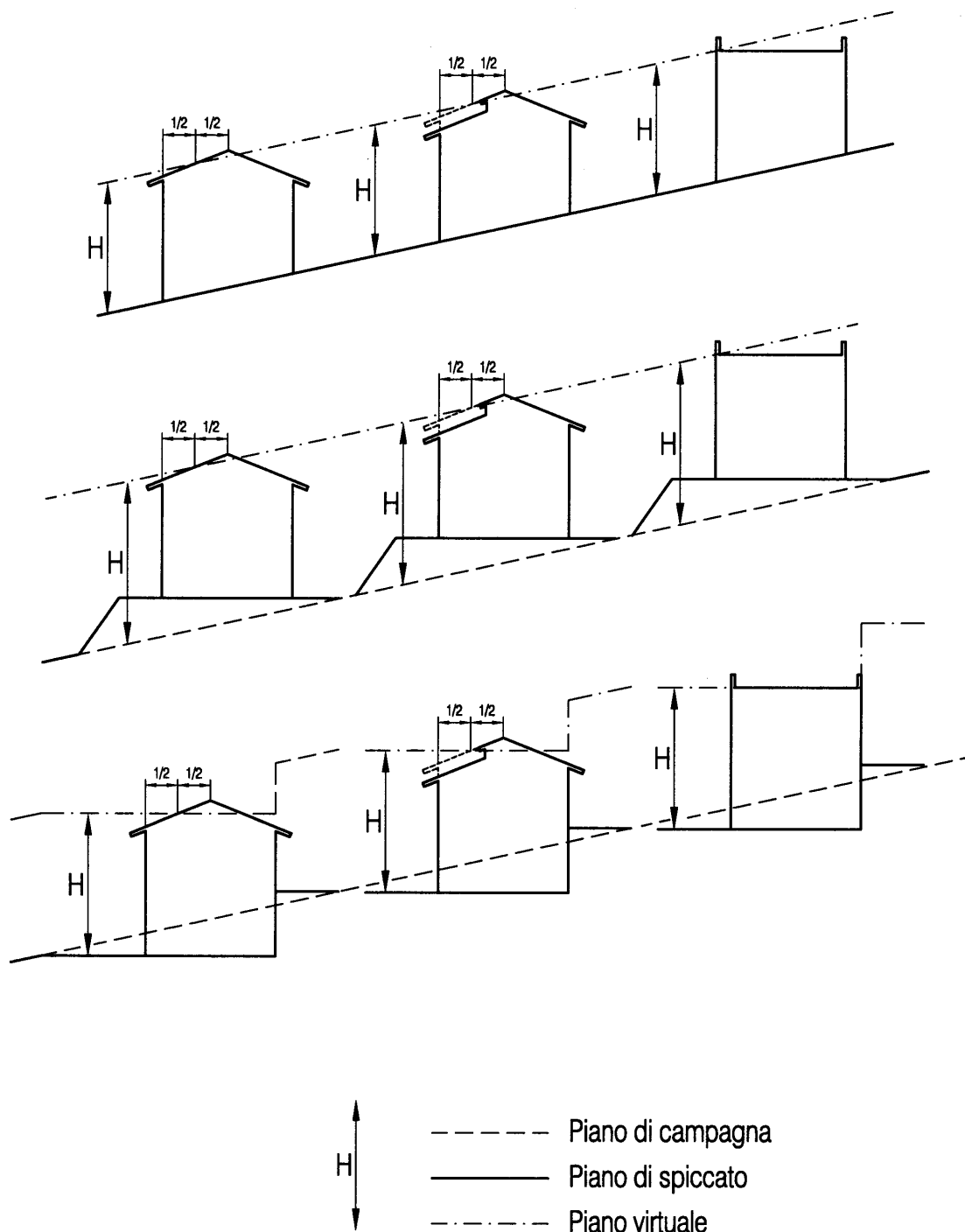
1. Qualora, prima dell'adozione del presente PRG, siano state rilasciate una concessione, un'autorizzazione o presentata una denuncia d'inizio di attività, una segnalazione certificata di inizio attività, nei termini di validità delle medesime, le variazioni consentite devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 92 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15.

Art. 84

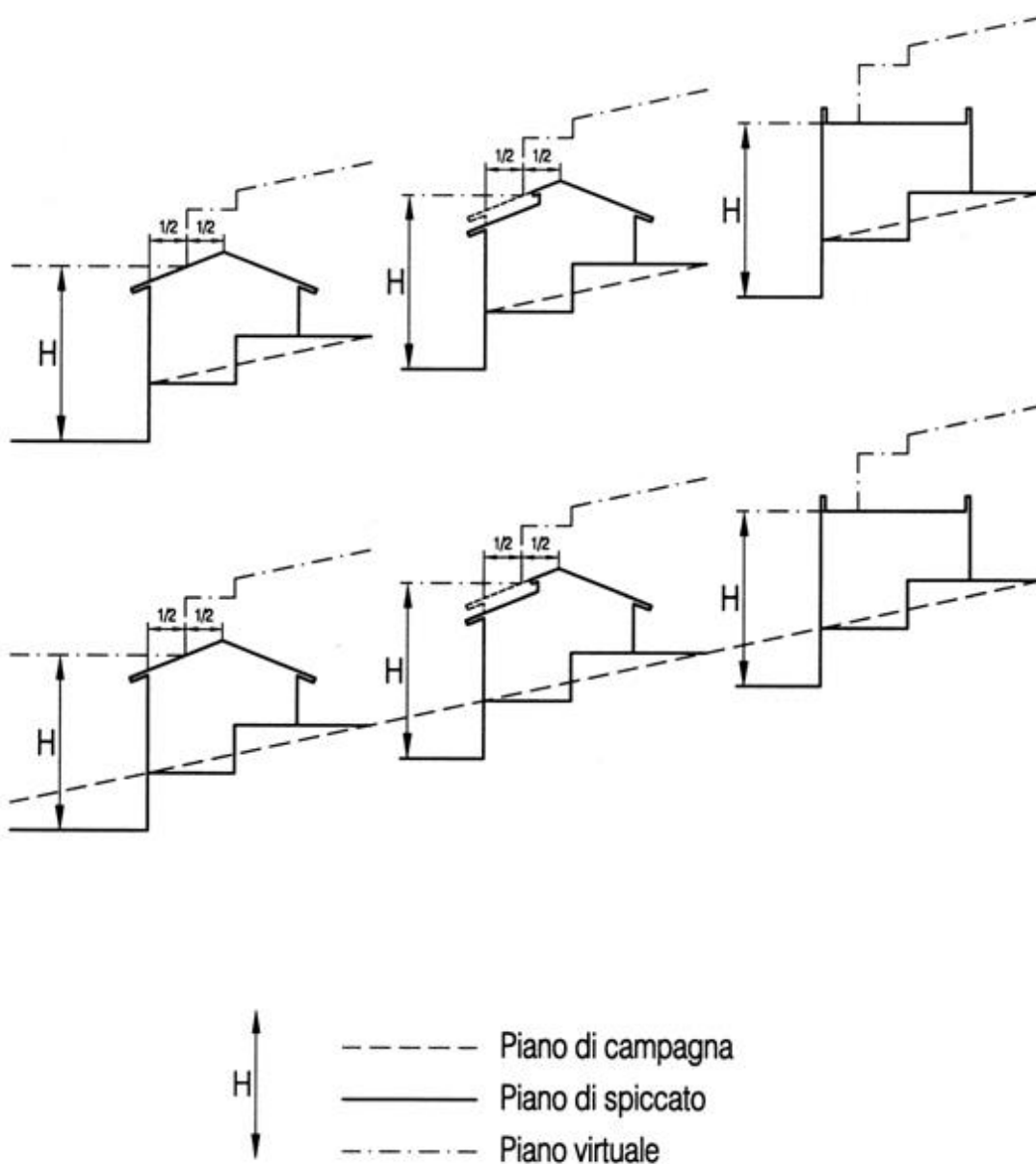
NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Ogni disposizione e norma della disciplina urbanistico - edilizia comunale vigente che risulti in contrasto con il presente P. R. G., è sostituita con quanto previsto dalle tavole elencate al precedente articolo 2 e dalle presenti norme.
2. Dalla data della deliberazione consiliare di adozione del PRG e fino alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione della Giunta Provinciale nel Bollettino Ufficiale della Regione, valgono le norme di salvaguardia.
3. Quanto non esplicitamente previsto nelle presenti norme viene disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

TABELLA 1
MISURAZIONE DELLE ALTEZZE DEGLI EDIFICI
COMPUTO DEI PIANI FUORI TERRA



MISURAZIONE DELLE ALTEZZE DEGLI EDIFICI



SCHEMA PER IL COMPUTO DEI PIANI FUORI TERRA

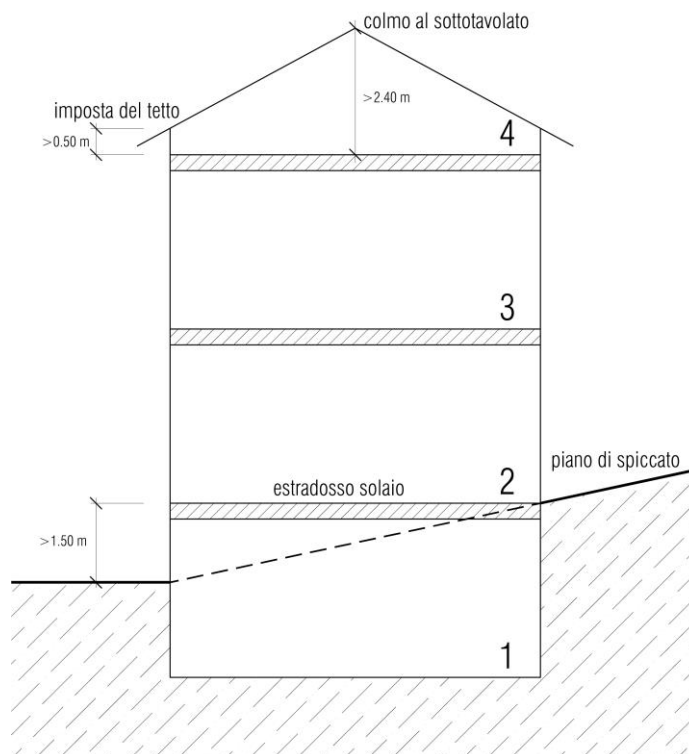
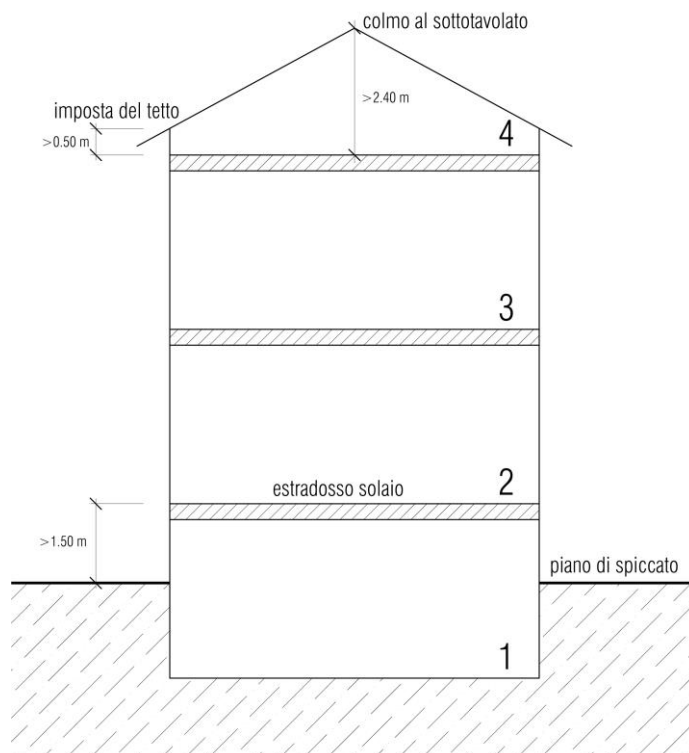


TABELLA 2
VARIAZIONI % MASSIME DI SUPERFICIE UTILE NETTA

CALCOLATE RISPETTO ALLA CONSISTENZA DEGLI EDIFICI ESISTENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRIMA VARIANTE AL PRG (19 SETTEMBRE 1997) IN CASO DI RISTRUTTURAZIONE

DESTINAZIONE D'AREA	%	SUN
Aree consolidate *) (art. 28)	15%	(45 mq/mq)
Aree da completare *) (art. 29)	15%	(max 45 mq)
Aree di espansione *) (art. 30)	15%	(max 45 mq)
Aree agricole di pregio (art. 37)	15 – 30%	
Aree agricole (art. 38)	15-30%	
Altre aree agricole (art. 39)	15-30%	
Aziende agricole (art. 40)	10-40%	
Verde privato (art. 35)	15%	(max 45 mq)
Aree a bosco (art. 41)	10%	
Aree a pascolo (art. 42)	10%	(max 15 mq)
Aree ad elevata integrità (art. 76)	10%	
Aree di difesa paesaggistica (art. 71)	10%	
Aree di protezione dei corsi d'acqua (art. 74)	10%	

Edifici non conformi alle prescrizioni di zona o con i parametri edificatori esauriti per le aree non considerate ai punti precedenti 10%

Per le fasce di rispetto stradale valgono le disposizioni di cui alle prescrizioni di zona.
Le altezze massime previste dalle relative norme devono essere rispettate.

*) solo con indice di utilizzazione fondiaria (Uf) o rapporto di copertura (Rc) esauriti.

TABELLA 3
LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI
(in metri)

Nelle zone urbanizzate – Titolo III

CATEGORIA	Strade esistenti		Strade esistenti da potenziare		Strade di progetto		Raccordi e/o svincoli di progetto	
	senza marciap.	con marciap.	senza marciap.	con marciap.	senza marciap.	con marciap.	senza marciap.	con marciap.
	m	m	m	m	m	m	m	m
AUTOSTRAD	25	25	50	50	75	75	150	150
I CATEGORIA	15	15	40	40	60	60	90	90
II CATEGORIA	10	10	35	35	45	45	60	60
III CATEGORIA	7	8,5	25	25	35	35	35	35
IV CATEGORIA	7	8,5	15	15	25	25	25	25
V CATEGORIA E ALTRE STRADE	5	6,5	5	6,5	10	10	10	10

Negli spazi aperti

CATEGORIA	Strade esistenti		Strade esistenti da potenziare		Strade di progetto		Raccordi e/o svincoli di progetto	
	senza marciap.	con marciap.	senza marciap.	con marciap.	senza marciap.	con marciap.	senza marciap.	con marciap.
	m	m	m	m	m	m	m	m
AUTOSTRAD	60	60	100	100	150	150	150	150
I CATEGORIA	30	30	60	60	90	90	120	120
II CATEGORIA	25	25	50	50	75	75	100	100
III CATEGORIA	20	20	40	40	60	60	60	60
IV CATEGORIA	15	17	30	30	45	45	45	45
V CATEGORIA E ALTRE STRADE	10	12	20	22	30	30	30	30

TABELLA 4
DIMENSIONI DELLE STRADE DI PROGETTO

CATEGORIA	PIATTAFORMA STRADALE	
	MINIMA	MASSIMA
	m	m
III CATEGORIA	7,00	9,50
IV CATEGORIA	4,50	7,00
ALTRE STRADE	4,50*	7,00
STRADE RURALI E BOSCHIVE	----	3,00

(*) al di fuori delle zone insediative e per particolari situazioni è ammessa una larghezza inferiore fino a m 3,00

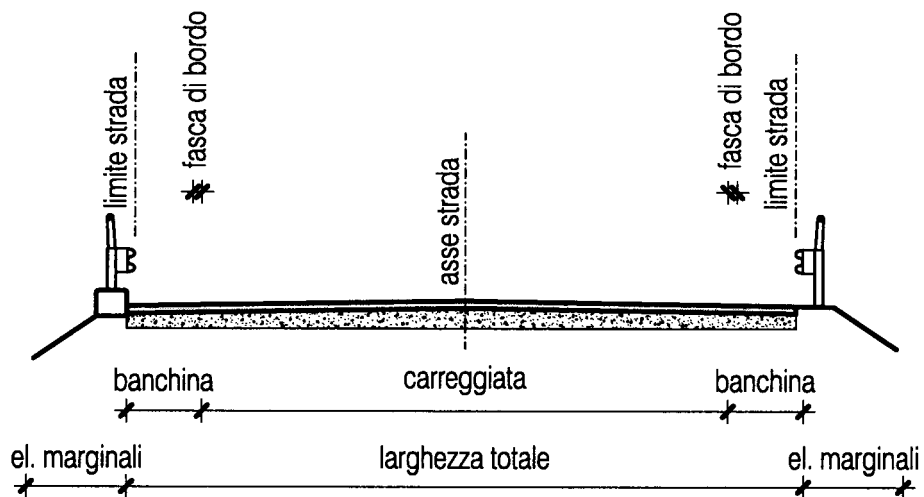


TABELLA 5
TIPI E AMPIEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO ^{a)}
(in metri)

**Distanze minime da osservare
per gli interventi di trasformazione e nuova costruzione**

INFRASTRUTTURA	Nelle urbanizzazioni Titoli III, IV, aree di cui agli art. 35, 44, 45	Negli spazi aperti	A misurare da
ACQUE			
Corsi d'acqua pubblici ^{b)}	10	30	rive o dalle opere di difesa
Pozzi	15	15	centro
Acquedotti ^{c)}	--	2,5	asse
Collettori fognari ^{c)}	--	2,5	asse
CIMITERI	50	50	recinzione

- a) Le ampiezze delle fasce di rispetto, se non individuate graficamente sulla cartografia del P.R.G., sono quelle risultanti dalla sopra riportata tabella.
- b) Gli interventi edilizi ed urbanistici sui corsi d'acqua e le loro rive sono regolati in generale dalla L.P. 8 luglio 1976, n.18, e dalle successive modifiche (vedi anche l'art. 35 delle presenti Norme).
- c) Per acquedotti e collettori fognari soggetti a fascia di rispetto si intendono i tronchi principali generali.

TABELLA 6
SOPRAELEVAZIONI E ALTRI INTERVENTI, AMMESSI NEGLI
INSEDIAMENTI STORICI

FRAZIONE	P.ED./ P.F.	CATEGORIA OPERATIVA	SOPRAELEVAZIONE (m)
Ronzo	·182	R3	sopraelevazione di 1.50 m
	·43	R2	sopraelevazione di 1.50 m
	812/1	M2	Formazione di tettoia aperta sui lati di un unico piano, ad uso deposito legname con piantoni in legno e copertura a due falde, sul sedime del manufatto accessorio esistente
	811, 813	--	è ammesso l'ampliamento del 75% dei volumi attualmente destinati all'attività artigianale, da realizzarsi completamente interrati.
	·25	R2	Formazione di poggiolo sulla facciata principale, in legno con elementi verticali alla trentina, secondo la tipologia tradizionale
	·78/3	R3	sopraelevazione fino al raccordo con l'altra falda del tetto
	·60	R2	Sopraelevazione fino al raccordo col tetto del corpo più alto verso la strada
	·291 parz	R3	sopraelevazione fino al raccordo con l'altro tetto
	·273 parz	R3	sopraelevazione fino al raccordo col tetto, del corpo più alto verso strada

TABELLA 7
EDIFICI ISOLATI DI INTERESSE STORICO

tav.	n° scheda	località	p.ed/p.f.	cat. oper.	prescrizioni speciali
1	1	Passo Bordala	· 96	R3	
1	2	Passo Bordala	· 88	R2	
1	3	Passo Bordala	1689	R2	
1	4	Murieri	· 79/2	R2	
1	5	Murieri	1701/1	R2	
1	6	Bordala	· 79/4	R2	
1	7	Murieri	· 80/1/3	R2	
1	8	Murieri	· 85	R2	
1	9	Murieri	· 109	R3	
2	10	Ca' dei Moneghi	· 78/1	R2	Sopraelevazione di 50 cm in sassi per realizzazione tetto a due falde tipiche eliminando gli abbaini
1	11	Roccolo di S. Antonio	1443/1	R3	
1	13	Pessina	· 1/1/2	R3	
1	14	Pessina	· 199	R2	Sopraelevazione di 70 cm con muratura in sassi come esistente e mantenimento tetto a due falde con copertura in coppi
1	15	Pessina	· 1/3	R3	
1	18	Pessina	· 288/1	R3	Sopraelevazione del corpo basso, di un piano, mantenendo comunque l' altezza inferiore al corpo principale
2	19	S. Antonio	· 208	R2	
2	20	S. Antonio	· 2/1	R2	
2	21	Cameran	· 206	R2	
2	22	S. Barbara	· 3/2	R3	Sopraelevazione di 50 cm con formazione di tetto in legno a due falde con copertura in coppi, porta d'ingresso in legno, fori delle dimensioni 70 x 70. Rivestimento delle murature in pietra a vista secondo la tipologia tradizionale.
2	23	S. Barbara	· 3/4	R2	
2	24	S. Barbara	383/1	R3	Idem come n. 22
2	25	Monte Creino	· 4/3	R3	Idem come n. 22
2	26	Monte Creino	· 202	R2	Sostituzione del manto di copertura con coppi
2	27	S. Barbara	· 2/2	R2	
2	28	Monte Creino	· 5	R2	Realizzazione del cordolo perimetrale max 30 cm, rifacimento del manto di copertura in coppi, riqualificazione muratura perimetrale con sassi, possibilità di apertura di un nuovo foro come l'esistente
2	29	Monte Creino	700/1	R3	Rifacimento del tetto a due falde con sopraelevazione della muratura più bassa, riqualificazione dei fori secondo le tipologie tradizionali
2	30	Chienis	· 182	R2	

TABELLA 8 ELEMENTI GEOMORFOLOGICI E BENI AMBIENTALI

<i>Denominazione</i>	<i>Tipologia</i>
9. Monte Biaena	Serie tipo Formazione Acquenere con presenza di prateria fossile
10. Bus de la Giazera	Grotta con 12 m di sviluppo
11. Bus 1° de Piar	Grotta con 9 m di sviluppo
12. Bus 2° de Piar	Grotta con 6 m di sviluppo
13. Bus 3° de Piar	Grotta con 7 m di sviluppo
14. S. Antonio	Area di interesse paleontologico

TABELLA 9 IMMOBILI D'INTERESSE STORICO ARTISTICO SOTTOPOSTI A VINCOLO (D. Lgs. 42/2004)

Numerazione	vincolo diretto, dichiarato di interesse, presenza di interesse	Comune catastale
1	Chiesa della dedicazione di S. Michele arcangelo (parrocchiale antica) e campanile, p.ed. 74	Ronzo
2	Chiesa della dedicazione di S. Michele arcangelo (parrocchiale nuova) p.ed. 104	Ronzo
3	Chiesa dei SS. Rocco e Valentino p.f. 920	Ronzo
4	Edicola di S. Croce p.f. 2202	Chienis

AREE ARCHEOLOGICHE

- Chiesa della dedicazione di S. Michele arcangelo (parrocchiale antica)
- Loc. La Becchetta, materiali dell'età del Bronzo e del Ferro
- Sito B, ritrovamento di materiali dell'età del Bronzo
- S. Barbara, area di ritrovamento di industria litica

TABELLA 10
MANUFATTI E SITI DI INTERESSE STORICO
(esterni ai centri storici)

1. cappella con affreschi e statue di legno dedicata a S. Rocco
2. fontana
3. cappella del cimitero
4. cappella contenente crocefisso a Chienis
5. edicola e dipinto di E. Less del 1976
6. edicola del 1960 derivante dall'ampliamento di un precedente capitello
7. fontana in pietra
8. capitello dedicato a S. Barbara del 1915

VINCOLI PUNTUALI

RONZO

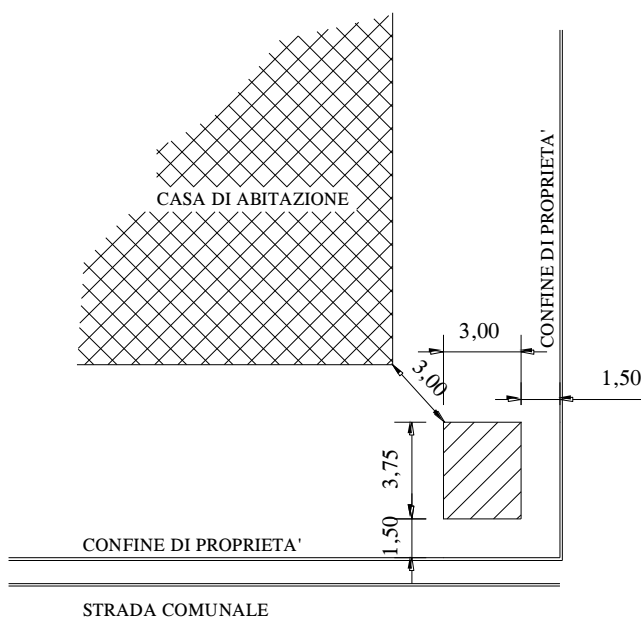
1. portale in pietra
2. portale in pietrame con copertura in pietra
3. portale in pietrame
4. portale
5. portale
6. portale
7. portale
8. portale
9. portale del 1837
10. dipinto in nicchia Madonna con Bambino
11. muri in pietra, ritti cancello e scale in pietra
12. portale in pietra del 1662
13. portale
14. portale in pietra murato
15. portale
16. portale in muratura
17. portale in muratura
18. sottogronda in lastre di pietra
19. nicchia con statuetta in legno di S. Rocco del XVII
20. nicchia con bassorilievo della Pietà

CHIENIS

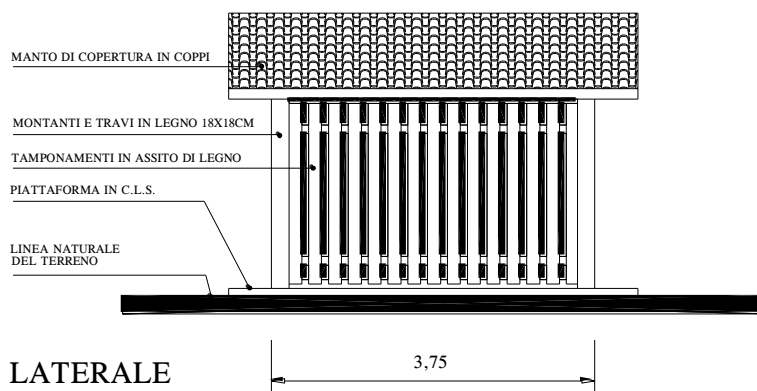
1. edicola con Madonna e Gesù deposto (molto rovinato)
2. arco in pietrame
3. portale in pietra e muro copertura in lastre di pietra
4. portale in pietra
5. portale in pietra
6. arco in muratura
7. portale in muratura tamponato
8. portale in pietra
9. portale in pietra con tetto pure in pietra
10. finestra ad arco in pietra
11. portale in pietra
12. portale in muratura
13. portale in pietra del 1846
14. fontana in pietra del 1878
15. portale in pietra murato
16. capitello con dipinto Madonna con Bambino e santi (dip. 1960)

TABELLA 11
MANUFATTI ACCESSORI DI SERVIZIO mc 25
TIPOLOGIA n. 1

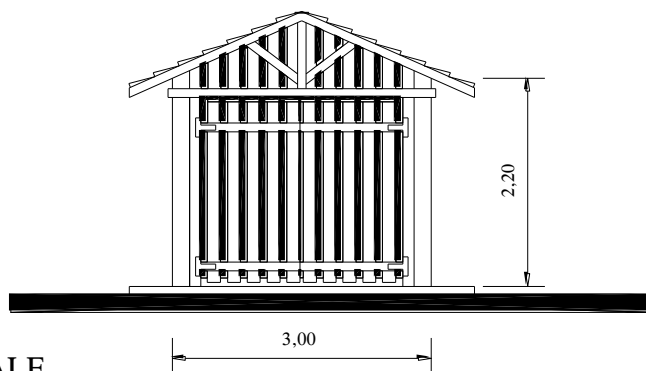
PLANIMETRIA



PROSPETTO LATERALE



PROSPETTO FRONTALE



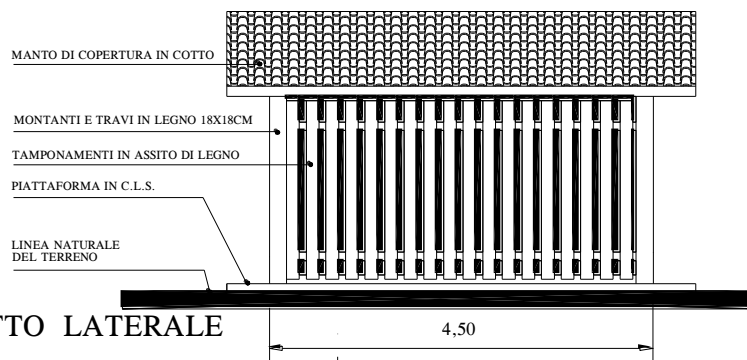
TIPOLOGIA n. 2

PLANIMETRIA



CASA DI ABITAZIONE

PROSPETTO LATERALE



CASA DI ABITAZIONE

PROSPETTO FRONTALE

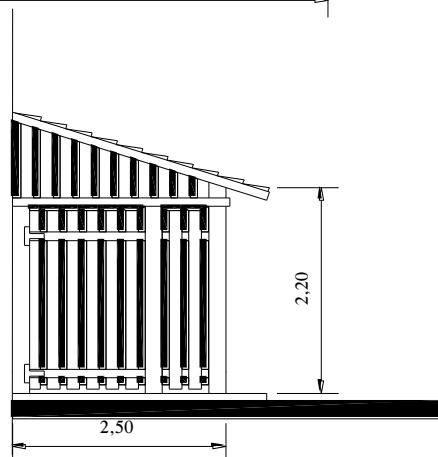
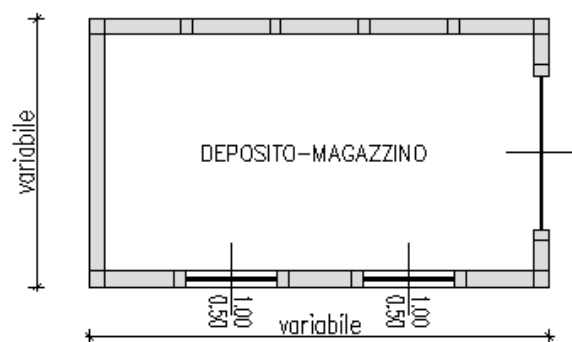
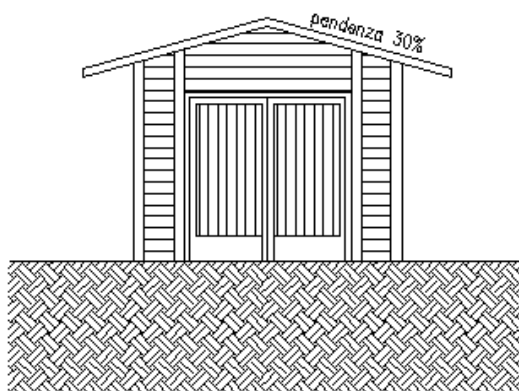
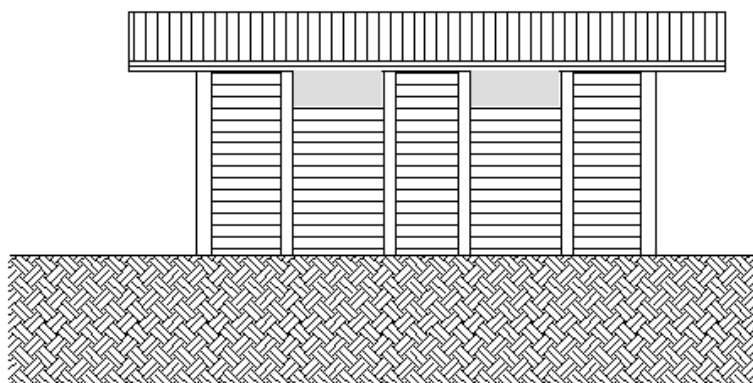


TABELLA 12
BAITI IN LEGNO PER IL RICOVERO DI ATTREZZI AGRICOLI

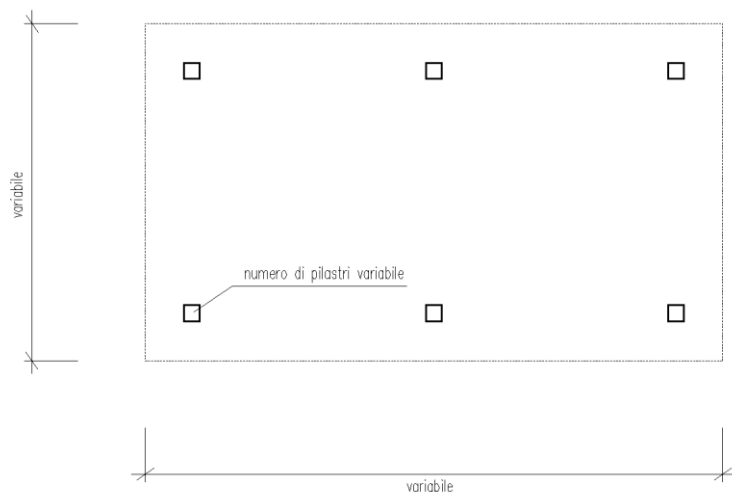


PIANTA TIPO



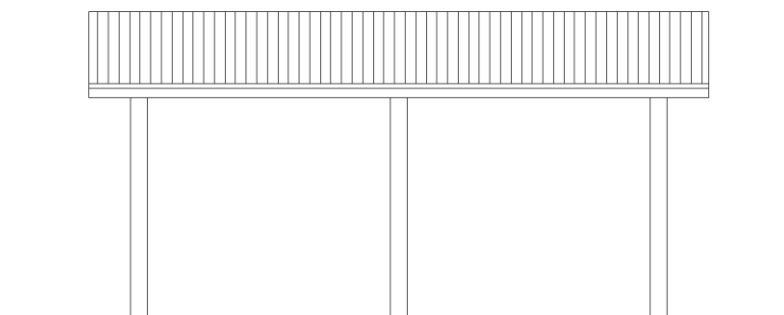
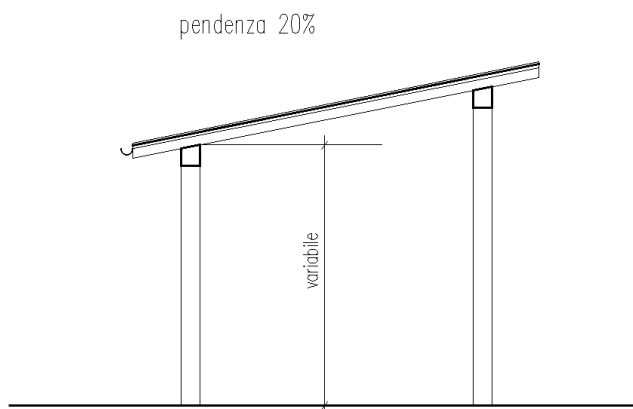
PROSPETTI

TABELLA 13
TETTOIE APERTE PER IL RICOVERO DI ATTREZZI AGRICOLI
TIPOLOGIA n. 3



PIANTA TIPO

SEZIONE



**PROSP
ETTO**

ELENCO DEI CARTIGLI

N. Area	Abitato	Uf mq/mq	Altezza facciata m	Altezza edificio m	n. piani
1	Bordala	0,68	10,25	11,50	5
2	Loc. La Baita	0,40	7,00	7,50	3
3	Prà da Lac	0,27	7,00	7,50	3
4	Prà da Lac	0,27	7,00	7,50	3
5	Prà da Lac	0,27	7,00	7,50	3
6	Prà da Lac	0,27	7,00	7,50	3
7	Prà da Lac	0,27	7,00	7,50	3
8	Prà da Lac	0,27	7,00	7,50	3
9	Prà da Lac	0,27	7,00	7,50	3
10	Prà da Lac	0,27	7,00	7,50	3
11	Prà da Lac	0,27	7,00	7,50	3
12	Ronzo	0,54	10,00	10,50	4
13	Ronzo	0,40	9,00	9,50	4
14	Ronzo	0,54	10,00	10,50	4
15	Ronzo	0,54	10,00	10,50	4
16	Ronzo	0,54	10,00	10,50	4
17	Ronzo	0,54	10,25	11,50	5
18	Ronzo	0,54	10,25	11,50	5
19	Ronzo	0,54	10,00	10,50	4
20	Ronzo	0,54	10,00	10,50	4
21	Ronzo	0,54	10,00	10,50	4
22	Ronzo	0,54	10,00	10,50	4
23	Ronzo	0,54	10,00	10,50	4
24	Chienis	0,54	10,00	10,50	4
25	Chienis	0,40	4,50	5,00	2
26	Chienis	0,54	9,00	9,50	4
27	Chienis	0,54	10,00	10,50	4
28	Chienis	0,54	10,00	10,50	4
29	Chienis	0,54	9,00	9,50	4
30	Chienis	0,54	9,00	9,50	4
31	Chienis	0,54	9,00	9,50	4
32	Chienis	0,54	10,25	11,00	5
33	Chienis	0,54	10,00	10,50	4
34	Chienis	0,54	9,00	9,50	4
35	Chienis	0,54	10,00	10,50	4
36	Chienis	0,40	9,00	9,50	4
37	Chienis	0,54	9,00	9,50	4
38	Chienis	0,54	9,00	9,50	4
39	Chienis	0,54	10,00	10,50	4
40	Chienis	0,40	9,00	9,50	4
41	Chienis	0,40	9,00	9,50	4
42	Chienis	---	8,00	8,50	4
43	Chienis	---	8,00	8,50	4
44	S. Barbara	0,27	7,00	7,50	3
45	S. Barbara	0,27	7,00	7,50	3
46	S. Barbara	0,68	11,00	11,50	5

47	S. Barbara	0,27	7,00	7,50	3
48	S. Barbara	0,68	11,00	11,50	5
49	S. Barbara	0,27	7,00	7,50	3
50	S. Barbara	0,27	7,00	7,50	3
51	S. Barbara	0,27	7,00	7,50	3
52	S. Barbara	0,27	7,00	7,50	3
53	S. Barbara	0,27	7,00	7,50	3
54	S. Barbara	0,27	7,00	7,50	3
55	S. Barbara	0,27	7,00	7,50	3
PL1	Chienis	0,54	9,00	9,50	4

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 CONTENUTI DEL P.R.G.	3
Art. 2 ELEMENTI COSTITUTIVI DEL P.R.G.	3
Art. 3 TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	3
Art. 4 UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI	4
Art. 5 ATTUAZIONE DEL P.R.G.....	4
Art. 6 STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.....	5
Art. 7 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA SOSTENIBILE	6
Art. 8 INDICI URBANISTICI ED EDILIZI.....	6
Art. 9 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTANZE.....	7
Art. 10 DISTANZE DEGLI EDIFICI DALLE STRADE	7
Art. 11 COSTRUZIONI ACCESSORIE.....	8
Art. 12 DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI INTERVENTO PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI ESISTENTI, E NUOVA EDIFICAZIONE.....	8
Art. 13 SPAZI DI PARCHEGGIO NELLE COSTRUZIONI	8
Art. 14 DISPOSIZIONI GENERALI PER LA QUALITA' PAESAGGISTICA.....	8
 TITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE DIVERSE ZONE... 10	
Art. 15 ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO PRESCRIZIONI GENERALI DI ZONA	10
ART. 16 TIPOLOGIA DEI FABBRICATI	11
 TITOLO III URBANIZZAZIONI	13
ART. 17 GENERALITA'	13
 CAPO I INSEDIAMENTI ED ELEMENTI STORICI	15
Art. 18 GENERALITA'	15
Art. 19 CATEGORIE DI INTERVENTO "R1" - "R2" - "R3" – “R6” - "R7" - "Edifici pertinenziali”	16
Art. 20 EDIFICI SPECIALISTICI	21
Art. 21 AREE LIBERE NEL CENTRO STORICO.....	22
Art. 22 SPAZIO PRIVATO DEGLI EDIFICI	23
Art. 23 SPAZIO PRIVATO DA RIQUALIFICARE	23
Art. 24 AREE A VERDE STORICO	24
Art. 25 VINCOLI PUNTUALI	24
Art. 26 FRONTI DA RIQUALIFICARE	24
 CAPO II AREE PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI.....	26
Art. 27 GENERALITA'	26
Art. 28 AREE RESIDENZIALI CONSOLIDATE	27
Art. 29 AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO	28
Art. 30 AREE DI NUOVA ESPANSIONE	28

CAPO III AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO .. 29

Art. 31 GENERALITA'	29
Art. 32 AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO DI INTERESSE LOCALE	29
CAPO IV AREE PER ATTREZZATURE ED IMPIANTI TURISTICI.....	30
Art. 33 AREE PER ATTREZZATURE TURISTICO RICETTIVE	30
Art. 34 AREE DI SOSTA ATTREZZATE PER AUTOCARAVAN.....	30

CAPO V AREE A SERVIZIO DELLA RESIDENZA..... 31

Art. 35 VERDE PRIVATO	31
-----------------------------	----

TITOLO IV AREE PER ATTIVITÀ AGRO-SILVO-PASTORALI.. 32

Art. 36 GENERALITA'	32
Art. 37 AREE AGRICOLE DI PREGIO.....	34
Art. 38 AREE AGRICOLE	35
Art. 39 ALTRE AREE AGRICOLE	35
Art. 40 AZIENDE AGRICOLE	36
Art. 41 AREE A BOSCO	37
Art. 42 AREE A PASCOLO	37

TITOLO V AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI 39

Art. 43 STANDARD URBANISTICI.....	39
Art. 44 AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI DI LIVELLO LOCALE	39
Art. 45 VERDE PUBBLICO E PARCHI URBANI	40
Art. 46 AREE PER IMPIANTI ED ATTREZZATURE TECNOLOGICHE	40
Art. 47 DISCARICA INERTI E CENTRO RACCOLTA MULTIMATERIALE	41
Art. 48 AREE CIMITERIALI	41
Art. 49 NORME GENERALI PER L'AMBIENTAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE	41
Art. 50 INFRASTRUTTURE STRADALI	41
Art. 51 PARCHEGGI PUBBLICI.....	43
Art. 52 PERCORSI PEDONALI E CICLOPEDONALI	44

TITOLO VI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE..... 45

Art. 53 DISCIPLINA DEL SETTORE COMMERCIALE	45
Art. 54 TIPOLOGIA COMMERCIALE E DEFINIZIONI.....	45
Art. 55 LOCALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE COMMERCIALI	45
Art. 56 ATTIVITA' COMMERCIALE NELLE AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO	46
Art. 57 VENDITA DEI PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI	46
Art. 58 ATTIVITA' COMMERCIALI ALL'INGROSSO	47
Art. 59 AREE COMMERCIALI AL DETTAGLIO	47
Art. 60 SPAZI DI PARCHEGGIO	47
Art. 61 ALTRE DISPOSIZIONI	48

Art. 62 RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI INSEDIAMENTI ESISTENTI	48
Art. 63 AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI ENTRO LA SOGLIA DIMENSIONALE MASSIMA	49
Art. 64 AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI OLTRE LA SOGLIA DIMENSIONALE E DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI.....	49
Art. 65 CRITERI SPECIFICI NEL CASO DI AMPLIAMENTO E DI RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI DISMESSI	49
Art. 66 VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE	49
ART. 67 AREE COMMERCIALI	50

TITOLO VII AREE DI RISPETTO - TUTELA E PROTEZIONE ... 51

Art. 68 FASCE DI RISPETTO.....	51
Art. 69 FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE	51
Art. 70 FASCE DI RISPETTO STRADALE.....	51

TITOLO VIII AMBITI DI TUTELA E PROTEZIONE 53

Art. 71 AREE DI DIFESA PAESAGGISTICA	53
Art. 72 INVARIANTI	53
Art. 73 AREE DI TUTELA AMBIENTALE PROVINCIALE	54
Art. 74 FIUMI E TORRENTI AREE DI PROTEZIONE DEI CORSI D'ACQUA.....	54
Art. 75 AREE DI PROTEZIONE FLUVIALE: AMBITI DI INTERESSE ECOLOGICO, AMBITI DI INTERESSE PAESAGGISTICO	55
Art. 76 AREE AD ELEVATA INTEGRITA'	55
Art. 77 AREE DI TUTELA ARCHEOLOGICA	56
Art. 78 MANUFATTI E SITI DI INTERESSE CULTURALE, NATURALISTICO E STORICO	56
Art. 79 BENI CULTURALI	57
Art. 80 SITI INQUINATI E SITI BONIFICATI	58
Art. 81 AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO (FORESTALE)	59

TITOLO IX NORME TRANSITORIE E FINALI 60

Art. 82 DEROGA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE O IMPIANTI PUBBLICI O DI INTERESSE PUBBLICO	60
Art. 83 EDIFICAZIONI IN CORSO DI REALIZZAZIONE	60
Art. 84 NORME TRANSITORIE E FINALI.....	60
TABELLA 1 MISURAZIONE DELLE ALTEZZE DEGLI EDIFICI	61
COMPUTO DEI PIANI FUORI TERRA	61
SCHEMA PER IL COMPUTO DEI PIANI FUORI TERRA	Errore. Il segnalibro non è definito.
TABELLA 2 VARIAZIONI % MASSIME DI SUPERFICIE UTILE NETTA.....	64
TABELLA 3 LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI	65
TABELLA 4 DIMENSIONI DELLE STRADE DI PROGETTO	66
TABELLA 5 TIPI E AMPIEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO ^{a)}	67
TABELLA 6 SOPRAELEVAZIONI E ALTRI INTERVENTI, AMMESSI NEGLI INSEDIAMENTI STORICI	68
TABELLA 9 IMMOBILI D'INTERESSE STORICO ARTISTICO SOTTOPOSTI A VINCOLO (D. Lgs. 42/2004).....	70

VINCOLI PUNTUALI.....	71
TABELLA 11 MANUFATTI ACCESSORI DI SERVIZIO mc 25 TIPOLOGIA n. 1	72
TIPOLOGIA n. 2.....	73
TABELLA 12 BAITI IN LEGNO PER IL RICOVERO DI ATTREZZI AGRICOLI TIPOLOGIA n. 1.....	74
TABELLA 13 TETTOIE APERTE PER IL RICOVERO DI ATTREZZI AGRICOLI TIPOLOGIA n. 3.....	75
ELENCO DEI CARTIGLI	75
 INDICE.....	 78